

Modulo24

BILANCIO E NON FINANCIAL REPORTING

Approfondimenti e dottrina

Direzione scientifica

Andrea Vasapolli e Maurizio Cisi

Lavori in corso su ordinazione

**Oic 23, la contabilizzazione
delle commesse in perdita**

Operazioni straordinarie infragruppo

**Le aggregazioni tra società sotto
comune controllo negli Ias/Ifrs**

Direttore Scientifico

Andrea Vasapolli

Maurizio Cisi

Comitato Scientifico

PierMario Barzaghi

Melchior Gromis di Trana

Roberto Maglio

Moreno Mancin

Stefano Montanari

Matteo Pozzoli

Patrizia Riva

Stefano Santucci

Alessandro Savoia

Claudio Sottoriva

Marco Volante

Modulo24 BILANCIO & NON FINANCIAL REPORTING

Anno V - n. 1
ISSN 2785-7530

Direttore Responsabile Roberto Esposito
Responsabile di redazione Sandra Ravaglioli
Redazione Marina Bruns, Gianna Festuccia,
Luca Giovine, Cinzia Pisciotta
Sede Viale Sarca, 223 - 20126 Milano



Sede legale e Direzione Viale Sarca, 223
- 20126 Milano.

Proprietario ed Editore Il Sole 24 ORE Spa

Presidente Maria Carmela Colaiacovo

Amministratore Delegato
Federico Silvestri

Pubblicità Il Sole 24 Ore Spa System

Direzione e amministrazione: Viale Sarca,
223 - 20126 Milano. Tel. 02 30221 - e-mail:
segreteria@ilsole24ore.com
Il Sole 24 ORE Spa. Tutti i diritti sono
riservati. Le fotocopie per uso personale
del lettore possono essere effettuate nei
limiti del 15% di ciascun volume/
fascicolo di periodico dietro pagamento
alla SIAE del compenso previsto dall'art.
68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile
1941, n. 633. Le riproduzioni effettuate
per finalità di carattere professionale,
economico o commerciale o comunque

per uso diverso da quello personale
possono essere effettuate a seguito di
specificata autorizzazione rilasciata da
EDISER Srl, Società di servizi
dell'Associazione Italiana Editori,
attraverso il marchio CLEARedi, Centro
Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni
Editoriali, Corso di Porta Romana n. 108 -
20122 Milano.
Informazioni: www.clearedi.org.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se
curati con scrupolosa attenzione, non
possono comportare specifiche
responsabilità dell'Editore per involontari
errori e/o inesattezze; pertanto il lettore
è tenuto a controllare l'esattezza e la
completezza del materiale utilizzato.

Questo numero è stato chiuso in
redazione il 16 febbraio 2026

www.modulo24bilancio.ilsole24ore.com

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ VOLONTARIA PMI

7 Dal dato grezzo al dato rendicontabile: come applicare i VSME sul tema dell'inquinamento

L'articolo affronta il tema della rendicontazione dell'inquinamento per piccole e medie imprese, proponendo una lettura operativa degli standard volontari VSME. Come strutturare i dati in modo coerente e proporzionato, collegando le richieste degli standard europei alle esigenze informative degli stakeholder finanziari, al fine di fornire una chiave di lettura pratica per trasformare la rendicontazione ambientale in strumento di lavoro concreto ed efficace.

– *Maurizio Cisi, Roberta Napoli*

OIC 29

15 Il trattamento di bilancio dei cambiamenti di principi contabili e di stime contabili

La disciplina dei cambiamenti di principi contabili e delle modifiche di stime contabili secondo l'impostazione dell'Oic 29, evidenziando le differenze concettuali e operative tra le due fattispecie. I cambiamenti di principi contabili, che incidono sui criteri di rilevazione e valutazione delle poste, richiedono un'applicazione retroattiva e la rielaborazione dei dati comparativi, affinché il bilancio rifletta il nuovo criterio come se fosse sempre stato adottato. Le modifiche delle stime, invece, derivano dall'aggiornamento di valutazioni formulate in condizioni di incertezza e producono effetti esclusivamente prospettici, incidendo sul conto economico dell'esercizio in cui si manifestano e di quelli successivi. Rilevanti gli obblighi informativi nella nota integrativa, necessari per assicurare la comprensibilità dei cambiamenti e la comparabilità nel tempo dei dati di bilancio.

– *Stefano Santucci*

OIC 25**27 L'effetto in bilancio dell'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta**

La disciplina dell'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta focalizzandosi sugli effetti contabili e di bilancio di tale operazione, anche alla luce delle modifiche intervenute nei principi contabili, in particolare nel principio Oic 25 che, a seguito della recente modifica datata dicembre 2025, fornisce le indicazioni per la corretta rilevazione contabile del generale affrancamento di riserve in sospensione di imposta.

– *Melchior Gromis di Trana, Antonio Carlino*

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE**33 Oic 23, la contabilizzazione delle commesse in perdita**

I lavori in corso su ordinazione possono avere, come tutte le attività imprenditoriali, esiti incerti. La prospettiva di riferimento è che una commessa generi un margine economico positivo. Anche la preoccupazione del legislatore, d'altronde, è stata quella di far emergere, nella logica della rappresentazione veritiera e corretta, eventuali utili maturati nell'esercizio altrimenti non contabilizzabili nella logica del "costo storico". Tuttavia, potrebbe verificarsi che una commessa generi un margine economico negativo. Il presente contributo esamina, per tramite di un esempio, le principali problematiche contabili, risolte in base a quanto previsto dalla prassi definita dai principi contabili nazionali e, nello specifico, dall'Oic 23, "Lavori in corso su ordinazione".

– *Matteo Pozzoli*

OPERAZIONI STRAORDINARIE INFRAGRUPPO E IFRS 3**39 Le aggregazioni tra società sotto comune controllo negli Ias/Ifrs**

Le operazioni straordinarie realizzate all'interno di gruppi d'impresa, aventi prevalenti finalità riorganizzative, sono molto usuali nella prassi. Nonostante la frequenza delle stesse, le operazioni straordinarie infragruppo non sono regolamentate a livello di principi contabili internazionali; l'Ifrs 3 esclude dal proprio campo di applicazione tali operazioni e sono disponibili solo orientamenti espressi da Assirevi, i quali sono peraltro non vincolanti e lasciano aperte diverse opzioni all'interprete. Ciò ha fatto emergere, nel concreto, soluzioni differenti di rappresentazione contabile delle aggregazioni aziendali sotto comune controllo, che non favoriscono la comprensione e la comparabilità dei bilanci.

– *Roberto Maglio*

MODIFICHE AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

44 **L'aggiornamento dei principi contabili operato dall'OIC a dicembre 2025**

L'8 dicembre 2025, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali all'esito del periodico aggiornamento degli standard contabili domestici per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi all'esito di specifiche richieste di chiarimento ricevute. Le modifiche apportate riguardano i seguenti principi contabili nazionali: Oic 13 – Rimanenze, Oic 16 – Immobilizzazioni materiali, Oic 24 – Immobilizzazioni immateriali, Oic 25 – Imposte sul reddito, Oic 31 – Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto. Gli emendamenti ai principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026, ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025.

– *Claudio Sottoriva, Marco Marchesani*

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

58 **Trasparenza informativa e nuove tecnologie, quando il bilancio diventa un servizio continuo**

Una riflessione sul tema della trasparenza informativa spostando l'attenzione dal documento di bilancio all'architettura dei processi che ne garantiscono qualità e affidabilità nel tempo. L'evoluzione della trasparenza informativa alla luce dei recenti sviluppi normativi e tecnologici nei sistemi di reporting d'impresa. Una lettura del bilancio non più come documento periodico, ma come servizio informativo continuo fondato su processi, controlli e responsabilità professionali. Le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale sono considerate abilitatori di tempestività e coerenza solo se inserite in una governance del dato orientata a qualità, comprensibilità e verificabilità.

– *Silvana Secinaro*

DUE DILIGENCE AMBIENTALE

65 **La sfida del greenwashing: impegno reale o strategia di marketing?**

Viviamo in un'epoca in cui la sostenibilità è diventata una parola chiave, un valore condiviso e una responsabilità collettiva. Le aziende di tutto il mondo, spinte da questa nuova consapevolezza, annunciano con orgoglio i loro impegni ESG: si presentano come custodi dell'ambiente, promotrici di pratiche responsabili, paladine di un futuro migliore.

Tuttavia la domanda che dobbiamo porci è semplice e cruciale: queste affermazioni sono davvero fondate? Sono il risultato di azioni concrete, di dati verificabili, di una sostanza reale?

– *PierMario Barzaghi*

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

78 Limiti dimensionali dell'impresa e obblighi contabili

Le dimensioni dell'impresa sono determinanti non solo per l'individuazione della tipologia di bilancio da predisporre: in vari casi, infatti, il legislatore impone obblighi o adempimenti alle imprese che discendono dalla dimensione raggiunta.

– *Alessandro Savoia*

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ VOLONTARIA PMI

Dal dato grezzo al dato rendicontabile: come applicare i VSME sul tema dell'inquinamento

MAURIZIO CISI

ROBERTA NAPOLI

L'articolo affronta il tema della rendicontazione dell'inquinamento per piccole e medie imprese, proponendo una lettura operativa degli standard volontari VSME. Come strutturare i dati in modo coerente e proporzionato, collegando le richieste degli standard europei alle esigenze informative degli stakeholder finanziari, al fine di fornire una chiave di lettura pratica per trasformare la rendicontazione ambientale in strumento di lavoro concreto ed efficace.

Introduzione

Negli ultimi anni, il panorama della rendicontazione d'impresa si è progressivamente ampliato, affiancando alle tradizionali informazioni economico-finanziarie un insieme sempre più articolato di dati relativi alla gestione di impatti sociali ed ambientali ed ai profili etici della conduzione del business. In Europa, questa evoluzione è stata particolarmente marcata ed ha contribuito a consolidare l'aspettativa, da parte di investitori, istituti finanziari, clienti ed altri *stakeholder*, di disporre di informazioni di sostenibilità strutturate ed affidabili.

A fronte di tali richieste, molte imprese si trovano tuttavia in una situazione di scarsa operatività. I dati di sostenibilità spesso risultano frammentati, distribuiti tra documenti diversi e raccolti per rispondere a sollecitazioni puntuali, senza essere ricondotti ad un sistema informativo coerente e senza tradursi in uno strumento effettivo di monitoraggio delle *performance* o di supporto ai processi decisionali. In assenza di un'impostazione strutturata, la rendicontazione rischia di rimanere un esercizio formale, poco funzionale sia per l'impresa, sia per gli *stakeholder* che ne fanno uso.

Queste criticità emergono con maggiore intensità nel caso delle piccole e medie imprese (PMI), che operano con risorse limitate e con capacità organizzative spesso insufficienti per gestire contemporaneamente più richieste informative. Le domande provenienti dal sistema bancario, dalle controparti industriali o dai clienti di maggiori dimensioni tendono ad aumentare, insieme alla necessità di indicazioni chiare su come tradurle in una rendicontazione concreta e sostenibile nel tempo.

In questo contesto si colloca l'iniziativa della Commissione Europea, che ha incaricato l'EFRAG di sviluppare un insieme di standard volontari di rendicontazione di sostenibilità destinati alle PMI non quotate (*Voluntary Sustainability Reporting Standards for SMEs – VSME*). L'obiettivo è rispondere all'esigenza di disporre di uno strumento semplice e proporzionato, in grado di supportare le imprese più piccole nel far fronte alle crescenti richieste di dati di sostenibilità, facilitandone al contempo l'accesso ai finanziamenti e la partecipazione al percorso di transizione ecologica.

I VSME, tuttavia, si collocano all'interno di un panorama di rendicontazione già articolato. Le PMI operano infatti in un contesto nel quale convivono prassi consolidate e ampiamente diffuse, come quelle sviluppate nell'ambito dei GRI (*Global Reporting Initiative*), insieme a strumenti più mirati ed orientati specificamente allo *stakeholder* bancario, quali gli indicatori del Documento per il Dialogo di sostenibilità tra PMI e banche, sviluppato nell'ambito del *Tavolo per la finanza sostenibile* promosso dal ministero dell'Economia e delle Finanze. In assenza di un lavoro di traduzione operativa, l'introduzione di nuovi standard rischia di aumentare la complessità, generando duplicazioni informative o incoerenze nei contenuti informativi. Gli standard diventano realmente utili quando vengono letti come istruzioni operative, capaci di collegare richieste informative diverse e trasformare dati frammentati in un sistema operativo strutturato.

Partendo da questo presupposto, l'articolo analizza il tema della rendicontazione dell'inquinamento di aria, acqua e suolo all'interno dei VSME, allineandoli alle richieste informative degli altri *framework* con l'obiettivo di tradurli in strumenti di lavoro concreti per le PMI. Seguendo il tema lungo l'intero percorso operativo, si evidenzia come i VSME definiscano il perimetro minimo delle informazioni da presidiare, come gli indicatori sviluppati in ambito nazionale rispondano alle esigenze informative del sistema bancario e come i GRI contribuiscano a qualificare la struttura e la completezza delle informazioni. L'intento è mostrare come una PMI possa utilizzare questi strumenti in modo coerente, rispondendo alle richieste di *stakeholder* bancari e non bancari senza moltiplicare gli adempimenti e costruendo una rendicontazione proporzionata ed orientata al miglioramento continuo.

Il tema dell'inquinamento nei VSME - La struttura delle informazioni

Per tradurre la rendicontazione a livello operativo, il primo passaggio consiste nella corretta delimitazione del tema e nella sua traduzione in un insieme strutturato di informazioni. Nel caso dell'inquinamento di aria, acqua e suolo, l'obiettivo è quello di individuare quali informazioni siano rilevanti, proporzionate ed utilizzabili per supportare la gestione ed il monitoraggio delle *performance*. Metriche quantitative e presidi organizzativi diventano così gli elementi centrali del sistema informativo, in coerenza con l'impostazione degli standard VSME.

All'interno dei VSME, le richieste riguardanti il tema dell'inquinamento sono organizzate secondo un insieme strutturato di informazioni, articolato tra elementi descrittivi, quantitativi e di controllo. Il modulo *Basic* definisce il perimetro minimo di copertura informativa, condiviso ed in coerenza con quanto avanzato nel modulo *Comprehensive*, dedicato alle aziende che dispongono di maggiori risorse per ampliare ed approfondire la *disclosure*.

Sul piano organizzativo, gli standard richiedono all'azienda di rendicontare l'esistenza di politiche, pratiche ed iniziative future volte alla prevenzione ed alla riduzione dell'inquinamento, nonché la definizione di obiettivi e target utili a monitorarne l'implementazione nel tempo. Queste informazioni consentono di valutare se il tema è presidiato in modo sistematico e se la gestione dell'inquinamento è integrata nei processi aziendali.

Sul piano quantitativo, le richieste si concentrano sulla disponibilità di dati relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo generate dalle attività operative dell'azienda, espressi in unità di misura appropriate. Qualora l'azienda sia già soggetta a obblighi normativi¹ o a sistemi di gestione ambientale (come *Eco-Management and Audit Scheme* – EMAS, o la norma ISO 14001) che prevedono la misurazione di tali emissioni, è possibile fare riferimento a informazioni già disponibili o pubblicamente accessibili. In assenza di obblighi specifici, la rendicontazione prevede la possibilità di dichiarare la non applicabilità delle richieste, mantenendo trasparenza sul perimetro informativo effettivamente coperto.

Le note agli standard chiariscono inoltre che la rendicontazione avviene a livello di singola impresa e non richiede una rappresentazione consolidata, nel caso di attività svolte su più siti produttivi. Indicazioni utili sono fornite anche in merito al contenuto informativo atteso, richiamando le principali tipologie di inquinanti e le fonti di emissioni maggiormente rilevanti per il settore privato, in relazione alle attività operative svolte.

Dal punto di vista metodologico, è proposto inoltre un approccio strutturato per la costruzione di un inventario delle emissioni, basato su fasi operative consolidate:

1. identificazione delle fonti di emissione;
2. selezione delle metodologie di quantificazione;
3. raccolta dei dati dalle attività coinvolte e applicazione di fattori emissivi appropriati.

A supporto di questo processo, vengono richiamate guide tecniche e pratiche di riferimento già diffuse a livello europeo, nonché esempi applicativi di stima delle emissioni e di indicatori legati alla contaminazione di aria, acqua e suolo.

Nel complesso, gli standard VSME definiscono un perimetro informativo minimo che consente di rispondere a domande operative essenziali, rendendo il tema dell'inquinamento componente strutturata del sistema informativo di sostenibilità; tali richieste possono essere ricondotte alle categorie informative riportate nella tabella seguente.

1. Ad esempio, le imprese che operano come gestori di installazioni industriali o di allevamenti intensivi soggetti alla normativa europea sulle emissioni industriali e zootecniche ("*Industrial and Livestock Rearing Emissions*

Directive"), per le quali i dati sono generalmente disponibili ed accessibili attraverso registri pubblici (ad es., "*Industrial Emissions Portal Regulation*").

Ambito informativo	Domanda operativa	Informazioni richieste	Tipologia di dato
Presidio organizzativo, obiettivi e target	L'impresa presidia il tema dell'inquinamento?	Informativa B2 – Esistenza di politiche, pratiche e iniziative per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento	Descrittive
	Sono definiti obiettivi di miglioramento?	Informativa B2 – Presenza di obiettivi e target per monitorare l'implementazione delle politiche	
Emissioni in aria, inquinamento di acqua e suolo	L'impresa misura le emissioni atmosferiche?	Informativa B4 – Dati quantitativi sulle emissioni in aria generate dalle attività operativa	Metriche
	Sono monitorati scarichi o contaminazioni?	Informativa B4 – Dati quantitativi sulle emissioni in acqua e suolo	

Interoperabilità degli standard VSME - GRI - Dialogo PMI-banche

Chiarito il perimetro informativo minimo definito dagli standard VSME, il passaggio successivo riguarda l'allineamento di tali richieste con gli altri *framework* di riferimento per PMI e *stakeholder*, al fine di ricondurre richieste possibilmente diverse in un'unica informazione strutturata, evitando duplicazioni ed incoerenze nella rendicontazione.

In questa prospettiva, gli standard VSME costituiscono il punto di partenza per identificare quali informazioni siano rilevanti e proporzionate per una PMI, mentre l'allineamento con gli indicatori del Dialogo PMI-banche consente di collegare tali richieste alle esigenze informative del sistema bancario e finanziario. Tali indicatori traducono infatti le richieste VSME in un linguaggio già utilizzato da investitori e professionisti, riducendo l'incertezza per le imprese su quali dati raccogliere per le valutazioni creditizie.

Il forte grado di coerenza tra standard VSME ed indicatori italiani è confermato dalla documentazione di interoperabilità Dialogo PMI-banche e VSME, che evidenzia come, per il tema dell'inquinamento di aria, acqua e suolo, le richieste informative coincidano in misura completa. In questo senso, gli indicatori del Tavolo per la finanza sostenibile rappresentano un elemento costitutivo dell'informazione richiesta dai VSME.

Accanto a questi strumenti, i GRI svolgono una funzione complementare, fornendo una cornice utile a strutturare le informazioni in modo completo e comprensibile e a verificarne la solidità nel tempo. Un elemento chiave in questa prospettiva è rappresentato dallo standard GRI 3, che richiede di rendicontare l'esistenza di politiche, azioni intraprese ed obiettivi definiti per ciascun tema ritenuto materiale. Questo approccio rafforza la coerenza interna dell'informazione, in linea con la struttura informativa richiesta

anche dai VSME, che si fonda anch’essa sull’integrazione tra dimensione organizzativa, obiettivi e metriche quantitative. Con riferimento specifico al tema dell’inquinamento dell’acqua, i GRI articolano le richieste informative in modo più analitico. L’informativa 303.1 riguardante l’interazione con l’acqua richiede infatti l’identificazione degli impatti sul corpo idrico, e la conseguente definizione di eventuali obiettivi e target nell’ambito dell’approccio nella gestione dell’acqua e degli scarichi idrici. Le metodologie richiamate – quali valutazione del ciclo di vita, valutazione di impatto ambientale, analisi dell’impronta idrica – contribuiscono a qualificare l’informazione e ad aumentarne la robustezza, ampliando il livello di dettaglio rispetto a quanto richiesto da VSME e dagli indicatori nazionali, pur rimanendo coerenti con lo stesso perimetro informativo.

La tematica dell’inquinamento di aria, acqua e suolo è distribuita su più standard tematici; con riferimento all’aria, le informative dello standard 305 includono la rendicontazione delle emissioni di sostanze dannose per l’ozono e di inquinanti atmosferici quali ossidi di azoto, ossidi di zolfo ed altre emissioni significative. Anche in questo caso, l’approccio GRI amplia il dettaglio informativo, includendo categorie specifiche di emissioni e favorendo una rappresentazione più completa.

Le informative relative all’acqua sono contenute nello standard 303 ed includono richieste puntuali sugli standard minimi di qualità per gli scarichi idrici e sull’identificazione delle sostanze preoccupanti prioritarie; il *focus* non è solo sulla misura quantitativa, ma anche sui criteri di controllo e sui meccanismi di gestione del rischio ambientale. Per il suolo, infine, il riferimento allo standard 306 (versione 2016) sugli sversamenti significativi mantiene una logica coerente con quella dei VSME.

La tabella di allineamento proposta mette in relazione le richieste informative e i relativi indicatori previsti dai diversi *framework*, mostrando come una stessa esigenza informativa venga declinata nei VSME, negli indicatori del Dialogo PMI-banche e nei GRI.

Esigenza informativa	VSME	Dialogo PMI-banche	GRI
Presidio organizzativo, obiettivi e target	Informativa B2 – Politiche, pratiche e obiettivi per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento	Informativa n. 14 – Definizione di obiettivi relativi alla riduzione di emissioni di sostanze inquinanti in aria, acqua e suolo	Informativa 3.3 – Definizione di politiche, azioni ed obiettivi per la gestione di temi materiali
			Informativa 303.1 – Identificazione di impatti, obiettivi e target per la gestione dell’acqua
Emissioni in aria, inquinamento di acqua e suolo	Informativa B4 – Inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo	Informativa n. 13 – Emissioni annuali di sostanze inquinanti in aria, acqua e suolo	Informativa 305.6 – Emissioni di sostanze dannose per l’ozono

Esigenza informativa	VSME	Dialogo PMI-banche	GRI
			Informativa 305.7 - Ossidi di azoto, di zolfo, ed altre emissioni significative
			Informativa 303.2 - Descrizione degli standard minimi di qualità per gli scarichi idrici
			Informativa 303.4 - Definizione di sostanze preoccupanti prioritarie per lo scarico di acqua
			Informativa 306.3 (versione 2016) - Sversamenti significativi

Questa lettura integrata consente alle PMI di comprendere quali dati siano già disponibili, di individuare eventuali *gap* informativi e di evitare la raccolta ridondante di informazioni, riducendo indicatori e richieste puntuali ad un unico sistema informativo, comprensibile ad interlocutori diversi. L’allineamento migliora la qualità comunicativa della rendicontazione, consentendo di superare una gestione frammentata delle informazioni ambientali, a favore di un approccio più strutturato ed operativo.

Considerazioni conclusive

L’analisi condotta attraverso gli standard VSME mostra come la rendicontazione di sostenibilità possa essere ricondotta ad un esercizio operativo e proporzionato, anche per PMI, a condizione di spostare l’attenzione dalla mera interpretazione dello standard alla concreta disponibilità ed utilizzabilità di dati. In questo senso, i VSME offrono una griglia minima e strutturata che consente di organizzare informazioni spesso già presenti in azienda, rendendole leggibili per gli interlocutori esterni.

Sul tema dell’inquinamento, i VSME chiariscono innanzitutto che cosa è rilevante rendicontare: l’esistenza di un presidio organizzativo, la definizione di obiettivi e target e la disponibilità di dati quantitativi sulle emissioni in aria, acqua e suolo, ove applicabili. Questo perimetro minimo rappresenta un punto di equilibrio tra esigenza informativa e proporzionalità, evitando richieste eccessivamente onerose per le PMI e consentendo al contempo una valutazione concreta delle *performance* ambientali.

Il confronto con gli indicatori sviluppati nell'ambito del Dialogo PMI-banche evidenzia come tale perimetro sia già pienamente allineato al linguaggio ed alle metriche utilizzate dal sistema finanziario, riducendo l'incertezza per le imprese su quali dati raccogliere e rendere disponibili.

I GRI svolgono una funzione complementare, contribuendo a rafforzare la qualità dell'informazione e chiarendo come strutturare i contenuti in modo da garantire coerenza e comprensibilità. L'allineamento tra questi strumenti consente di evitare duplicazioni, costruendo un sistema informativo unico, in grado di garantire chiarezza comunicativa.

Nel complesso, una lettura operativa degli standard di rendicontazione richiede di smettere di chiedersi *“che cosa dice la norma”* ed iniziare a domandarsi *“quale informazione serve davvero e a chi”*, trasformando la rendicontazione da mero adempimento formale a strumento efficace di gestione e dialogo con gli *stakeholder*.

Pubblicato online il 30 gennaio 2026

**Gli autori
di questo articolo**

MAURIZIO CISI
Professore Ordinario di
Economia Aziendale
all'Università degli Studi di
Torino, insegna
Rendicontazione di
sostenibilità. Dottore
commercialista e revisore
legale, si occupa di consulenza
in materia di transizione ESG.

ROBERTA NAPOLI
Laureata in Economia
dell'ambiente, è PhD Student
in Business and Management e
Cultrice della materia in
ambito di rendicontazione di
sostenibilità presso l'Università
degli Studi di Torino,
Dipartimento di Management.

Il trattamento di bilancio dei cambiamenti di principi contabili e di stime contabili

STEFANO SANTUCCI

La disciplina dei cambiamenti di principi contabili e delle modifiche di stime contabili secondo l'impostazione dell'Oic 29, evidenziando le differenze concettuali e operative tra le due fattispecie. I cambiamenti di principi contabili, che incidono sui criteri di rilevazione e valutazione delle poste, richiedono un'applicazione retroattiva e la rielaborazione dei dati comparativi, affinché il bilancio rifletta il nuovo criterio come se fosse sempre stato adottato. Le modifiche delle stime, invece, derivano dall'aggiornamento di valutazioni formulate in condizioni di incertezza e producono effetti esclusivamente prospettici, incidendo sul conto economico dell'esercizio in cui si manifestano e di quelli successivi. Rilevanti gli obblighi informativi nella nota integrativa, necessari per assicurare la comprensibilità dei cambiamenti e la comparabilità nel tempo dei dati di bilancio.

Introduzione

La funzione informativa del bilancio si fonda sui principi di chiarezza, verità e correttezza sanciti dall'articolo 2423 Codice civile, integrati dai criteri applicativi espressi nell'articolo 2423-bis. Un presupposto essenziale per il soddisfacimento di tali principi è il mantenimento della **continuità** e della **comparabilità** nel tempo dei criteri utilizzati nella redazione del bilancio, affinché gli utilizzatori possano interpretare e confrontare le informazioni in modo coerente. Nonostante ciò, l'evoluzione dell'attività aziendale, il mutamento del contesto economico o l'acquisizione di nuove conoscenze tecniche possono rendere necessario modificare i criteri contabili adottati in passato o aggiornare le stime formulate in condizioni di incertezza.

In questo contesto assumono rilievo i **cambiamenti di principi contabili** e le **modifiche delle stime contabili**, fattispecie che l'ordinamento civilistico non disciplina in modo espresso e che trovano la loro definizione e regolamentazione nei principi contabili nazionali, in particolare nell'Oic 29, "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

La distinzione tra cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime e correzione di errori non è meramente formale, ma incide sulle modalità di rilevazione, sulla presentazione dei dati di bilancio e sulla comprensione dei risultati da parte dei destinatari dell'informativa.

Un **principio contabile** rappresenta la regola applicata alla rilevazione e alla valutazione di un fatto aziendale; un suo cambiamento comporta una diversa rappresentazione degli elementi di bilancio e, come regola generale, richiede un'applicazione retrospettiva.

La **stima contabile**, invece, è il risultato della valutazione di una posta in condizioni di incertezza; la sua revisione riflette l'arrivo di nuove

informazioni o l'evoluzione dei fatti e produce effetti solo per il futuro, con applicazione prospettica.

Entrambe le categorie rispondono a un'esigenza comune: garantire che il bilancio continui a offrire una rappresentazione fedele dell'andamento aziendale. Tuttavia, i meccanismi operativi, gli effetti sugli schemi di bilancio e il livello di *disclosure* richiesto differiscono in misura significativa. La corretta identificazione della natura della variazione è quindi fondamentale, poiché da essa dipendono non solo le modalità di contabilizzazione, ma anche la trasparenza dell'informativa resa agli *stakeholder*.

L'obiettivo di questo contributo è analizzare in modo sistematico il trattamento contabile dei cambiamenti di principi e delle modifiche di stime, secondo l'impostazione dell'Oic 29, illustrando le ricadute sugli schemi di bilancio e l'obbligo di informativa, con l'ausilio di esempi operativi che consentano di cogliere immediatamente gli effetti delle diverse fattispecie.

Il quadro normativo civilistico e contabile

La disciplina civilistica in materia di bilancio si fonda su un impianto costruito attorno a principi generali che definiscono l'obiettivo della rappresentazione contabile, senza dettare regole analitiche per ogni fattispecie applicativa.

L'articolo 2423 Codice civile impone che il bilancio sia redatto con chiarezza e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, mentre l'articolo 2423-*bis* integra tali principi stabilendo criteri di valutazione quali prudenza, competenza, costanza dei criteri di valutazione e comparabilità. Questi articoli non contengono una disciplina positiva né dei cambiamenti di principi contabili, né delle modifiche delle stime. Ciò non costituisce una lacuna normativa, ma riflette una tecnica legislativa che si limita a fissare finalità e principi, lasciando ai principi contabili il compito di fornire criteri tecnici operativi e definizioni idonee ad affrontare casi complessi della pratica aziendale.

La regolamentazione dei cambiamenti di principi contabili e delle modifiche di stime è quindi rimessa alla funzione interpretativa e integrativa degli standard contabili nazionali. In particolare, l'Oic 29 fornisce:

- › **la definizione di principio contabile** e la distinzione rispetto alla stima;
- › **i casi in cui un cambiamento di principio è ammissibile o necessario;**
- › **le modalità di contabilizzazione** (prevalentemente retrospettiva per i principi, prospettica per le stime);
- › **gli obblighi di informativa** necessari a garantire trasparenza e comparabilità.

Il rapporto tra Codice civile e principi contabili assume qui una funzione complementare: il Codice stabilisce gli obiettivi (chiarezza, verità, correttezza e comparabilità), mentre i principi contabili definiscono i mezzi operativi per raggiungerli, traducendo le finalità normative in regole tecniche coerenti con la prassi contabile.

L'Oic 29 identifica tre categorie fondamentali di variazioni che incidono sui criteri di redazione del bilancio:

1. **cambiamenti di principi contabili**, ovvero l'adozione di un criterio diverso da quello applicato in precedenza (Oic 29, paragrafi 5–11);
2. **cambiamenti delle stime contabili derivanti** dall'aggiornamento di valutazioni formulate in contesti di incertezza (Oic 29, paragrafi 29–33);
3. **correzioni di errori**.

Per ciascuna categoria l'Oic 29 stabilisce:

- › i criteri distintivi;
- › le modalità di contabilizzazione (retrospettiva o prospettica);
- › la disciplina degli effetti sui prospetti di bilancio;
- › il contenuto minimo dell'informativa in nota integrativa.

La corretta classificazione del fenomeno è il primo passaggio operativo: confondere un cambiamento di principio con una revisione di stima – o, peggio, con un errore – condurrebbe a una rappresentazione contabile non conforme e potenzialmente fuorviante, oltre che ad un'errata impostazione della *disclosure*.

I cambiamenti di principi contabili: definizione e criteri di individuazione

Secondo l'Oic 29, un **cambiamento di principio contabile** consiste nell'adozione di un criterio di rilevazione, classificazione, misurazione o presentazione diverso da quello applicato in precedenza (Oic 29, paragrafo 5). Si tratta quindi di una decisione che modifica in modo strutturale le regole utilizzate per rappresentare in bilancio una determinata categoria di operazioni o poste. Il cambiamento di un principio contabile comporta dunque una rappresentazione differente, che potenzialmente incide su più esercizi e su un numero significativo di poste di bilancio.

L'Oic 29 richiede una chiara distinzione tra:

- › **modifiche di principio contabile;**
- › **modifica di una stima contabile;**
- › **correzione di un errore.**

Confondere le tre categorie è un rischio concreto, poiché la modalità di contabilizzazione e l'informativa conseguente sono profondamente diverse tra loro. Un cambiamento di principio contabile, ad esempio, non può essere fatto per “correggere” una politica contabile applicata con superficialità o non in linea con le prassi: in tal caso si tratterebbe di errore, non di cambiamento di politica.

L'Oic 29 stabilisce che un cambiamento di principio contabile è ammissibile solo quando (Oic 29, paragrafi 7–9):

1. **è richiesto da una nuova norma o da un principio contabile aggiornato;**
2. **migliora la rappresentazione veritiera e corretta** della situazione della società.

Il principio di “migliore rappresentazione” è un concetto sostanziale: la società deve dimostrare che il nuovo criterio fornisce informazioni più attendibili e rilevanti rispetto al precedente. Non sono pertanto ammessi cambiamenti arbitrari, né adottati per scopi non informativi (ad esempio, per modificare il risultato d'esercizio). Un caso ricorrente riguarda l'allineamento a prassi contabili più diffuse nel settore, purché la società dimostri che tale adozione migliora la confrontabilità e la comprensibilità del bilancio.

La regola generale per i cambiamenti di principi contabili è l'applicazione **retroattiva che prevede i seguenti passaggi**:

- › la rettifica degli utili portati a nuovo dell'esercizio più remoto di comparazione (di solito rappresentato dall'esercizio precedente);
- › l'adeguamento dei valori di apertura delle poste interessate;
- › il ricalcolo dei prospetti comparativi come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato nel passato.

L'approccio retroattivo assicura coerenza e comparabilità: gli utenti del bilancio possono leggere gli effetti del cambiamento in modo uniforme e non distorto.

Se la determinazione completa degli effetti retrospettivi non è possibile, l'Oic 29 ammette un'applicazione prospettica limitata alla prima data praticabile (paragrafo 24), accompagnata da un'informativa adeguata.

L'adozione retroattiva implica che il **patrimonio netto iniziale** dell'esercizio più remoto venga modificato, che gli **schemi comparativi** (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario) vengano rielaborati e che la **nota integrativa** illustri in modo analitico l'effetto della transizione. Tra gli effetti più comuni sui dati comparativi vi sono:

- › variazioni dei valori delle immobilizzazioni e degli elementi dell'attivo circolante;
- › modifiche del patrimonio netto per l'allineamento ai nuovi criteri di valutazione;
- › impatti sui margini operativi derivanti da una diversa struttura di costi e ricavi.

La rielaborazione degli esercizi precedenti è una parte cruciale del processo, poiché consente agli *stakeholder* di comprendere non solo l'effetto cumulativo, ma anche la dinamica temporale del cambiamento.

ESEMPIO PRATICO: PASSAGGIO DAL LIFO AL FIFO PER LE RIMANENZE

Una società industriale ha sempre adottato il criterio del **Lifo a scatti annuali** per la valutazione delle proprie rimanenze di magazzino. Questo

criterio, pur essendo stato ammesso dalle precedenti prassi contabili italiane, risulta oggi poco rappresentativo dei flussi fisici delle scorte e non coerente con l'impostazione dell'Oic 13, che individua nel costo specifico, nel Fifo e nella media ponderata i criteri preferibili alla luce del principio di attendibilità della valutazione.

In sede di predisposizione del bilancio 2024, la società avvia una riflessione più ampia sulle proprie politiche contabili, anche alla luce dell'evoluzione del settore e delle esigenze di comparabilità con i principali *competitor*. Il *management* giunge alla conclusione che l'adozione del metodo Fifo ("*First In, First Out*") rappresenterebbe una soluzione più coerente con il funzionamento effettivo della catena logistica, nonché con l'obiettivo di migliorare la leggibilità del bilancio per i destinatari dell'informativa.

La decisione configura, a tutti gli effetti, un cambiamento di principio contabile, secondo la definizione dell'Oic 29, poiché modifica il criterio con cui la società determina il valore delle rimanenze, elemento fondamentale del capitale circolante. Il cambiamento non deriva da un errore, né da un'informazione sopravvenuta, ma da una scelta volta a migliorare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-finanziaria, conformemente a quanto richiesto dall'Oic 29 ai fini dell'ammissibilità del cambiamento.

Per valutare gli effetti della transizione, la società procede a rideterminare il valore delle rimanenze finali dell'esercizio 2023, applicando il metodo Fifo retrospettivamente. Dalla rielaborazione emerge che il valore delle rimanenze, originariamente pari a € 1.200.000 con il criterio Lifo, sarebbe stato pari a € 1.260.000 se valutato con il Fifo. La differenza positiva di € 60.000 rappresenta l'effetto cumulato del cambiamento di criterio.

In applicazione dell'Oic 29, questo effetto deve essere imputato direttamente al **patrimonio netto di apertura del 2024**, attraverso la rettifica degli utili portati a nuovo. La società rileva quindi un incremento di € 60.000 nella valorizzazione delle rimanenze e un corrispondente aumento del patrimonio netto.

La rielaborazione dei comparativi mostra con chiarezza gli impatti anche sul conto economico dell'esercizio precedente. Il costo del venduto risulta infatti inferiore a quanto originariamente esposto, poiché la variazione positiva delle rimanenze riduce l'ammontare dei costi attribuiti al periodo. Tale riduzione determina un lieve incremento del margine operativo lordo e dell'utile ante imposte del 2023, che devono essere evidenziati nella ricostruzione comparativa del bilancio 2024.

L'esempio consente di cogliere alcuni aspetti tipici dei cambiamenti di principi contabili:

- › essi riflettono una decisione strategica e non un semplice adeguamento tecnico;
- › producono effetti che interessano più esercizi, richiedendo la rielaborazione dei comparativi;

- › incidono sul patrimonio netto, che assorbe retrospettivamente l'effetto cumulato del nuovo criterio;
- › impongono un livello elevato di trasparenza informativa.

Il passaggio dal Lifo al Fifo rappresenta dunque una fattispecie esemplare per comprendere l'impatto che un cambiamento di principio contabile può avere sulla struttura e sulla leggibilità del bilancio.

I cambiamenti di stime contabili

Le stime contabili rappresentano il risultato di valutazioni formulate in condizioni di incertezza, quando la determinazione oggettiva di una posta di bilancio non è possibile al momento della rilevazione. Esse riflettono, pertanto, il giudizio ragionato del *management* sulla base delle migliori informazioni disponibili in quel momento.

L'Oic 29 sottolinea che le stime non riguardano l'esistenza dei fatti (che è certa), bensì la loro **misurazione**.

Un cambiamento di stima contabile si verifica quando una nuova informazione o un fatto sopravvenuto rende necessario aggiornare la valutazione precedentemente effettuata. Il mutamento può derivare da:

- › nuove condizioni di mercato;
- › cambiamenti nella vita utile di un bene;
- › nuove informazioni sulla rischiosità di un credito;
- › aggiornamento delle previsioni di costi futuri;
- › variazione dei tassi di attualizzazione.

La modifica della stima non costituisce un errore e non implica un cambiamento di principio contabile, ma rappresenta invece un adeguamento necessario per mantenere il bilancio allineato a una rappresentazione attendibile della realtà aziendale.

La regola fondamentale è che i cambiamenti delle stime contabili si applicano solo al futuro, come **indicato dal paragrafo 34 del principio Oic 29**. Questa impostazione deriva dal fatto che la stima originaria non è "sbagliata", ma corretta in base alle informazioni disponibili al momento della redazione del bilancio. Cambiare la stima significa semplicemente adeguarsi a nuove informazioni.

L'effetto del cambiamento si riflette pertanto sia nel **conto economico dell'esercizio** in cui si manifesta, quando riguarda poste di competenza dell'anno, sia nel conto economico degli anni successivi, qualora l'impatto si estenda su più esercizi (ad esempio, in caso di revisione del processo di ammortamento o dei fondi rischi).

Pur non essendo prevista una rielaborazione retrospettiva, il cambiamento di stima può influenzare significativamente la comparabilità dei risultati nel tempo.

ESEMPI OPERATIVI

Modifica della vita utile di un cespite (Oic 16)

Dati iniziali

- › Macchinario acquistato nel 2020: costo € 500.000
- › vita utile originaria: 10 anni
- › ammortamento accumulato al 31/12/2023: € 200.000
- › valore contabile netto: € 300.000
- › vita utile residua originaria: 6 anni.

A seguito di verifiche tecniche, la società valuta che la vita utile residua sia di **nove anni**, grazie a un programma di manutenzione straordinaria e ad un miglioramento dei processi produttivi.

Effetti del cambiamento di stima

- › Ammortamento annuo pre-rettifica (2024–2029): $\text{€ } 300.000 / 6 = \text{€ } 50.000$
- › ammortamento annuo post-rettifica (2024–2032): $\text{€ } 300.000 / 9 = \text{€ } 33.333$.

L'effetto sul conto economico nel 2024 e negli esercizi successivi è una riduzione degli ammortamenti di € 16.667 pari alla differenza fra gli ammortamenti pre-rettifica della stima (€ 50.000) e gli ammortamenti post-rettifica (€ 33.333).

Questo effetto è **prospettico**, nel senso che non si rivedono i bilanci precedenti, poiché la stima originaria era ragionevole rispetto alle informazioni allora disponibili. La società illustra il cambiamento di stima, le motivazioni e l'impatto quantitativo sugli ammortamenti futuri.

Revisione del fondo svalutazione crediti (Oic 15)

La società utilizza un modello di stima basato su percentuali storiche di insolvenza, che determinano la svalutazione al 50% dei crediti scaduti da oltre 180 giorni. Nel 2024, l'analisi dei dati più recenti evidenzia un incremento significativo delle insolvenze nel settore. La percentuale stimata viene portata al 70%.

La stima aggiornata comporta un incremento del fondo svalutazione crediti:

- › crediti scaduti oltre 180 giorni: € 200.000
- › svalutazione precedente: € 100.000 (50%)
- › stima aggiornata: € 140.000 (70%)
- › rettifica 2024: € 40.000.

La variazione è imputata al **conto economico 2024**. Non si tratta della correzione di un errore, perché la precedente percentuale rifletteva correttamente le informazioni allora disponibili.

Aggiornamento della stima delle passività potenziali (Oic 19)

Una passività potenziale per una controversia legale era stimata in € 300.000 nel bilancio 2023. Nel 2024 emergono nuove informazioni in base alle quali il consulente legale ritiene probabile l'esborso e quantifica l'onere in € 500.000.

Si aumenta il fondo rischi di € 200.000, con imputazione al conto

economico dell'esercizio 2024. La società deve spiegare le nuove informazioni, la natura del cambiamento e l'impatto sull'esercizio.

La disclosure nella nota integrativa e la trasparenza dei cambiamenti

La nota integrativa costituisce il principale strumento attraverso cui l'impresa comunica agli utilizzatori del bilancio la natura e gli effetti dei cambiamenti di principi contabili e delle modifiche di stime. Poiché tali variazioni possono incidere in modo significativo sulla leggibilità e sulla comparabilità del bilancio, l'informativa deve essere strutturata in modo chiaro, completo e coerente con le disposizioni dell'Oic 29 e dell'Oic 12.

La trasparenza riveste un valore particolarmente elevato nelle ipotesi in cui i cambiamenti incidono su poste rilevanti, generano effetti prospettici significativi o comportano rielaborazioni dei dati comparativi. È per questo che l'Oic 29 prevede un set informativo obbligatorio che non si limita alla mera indicazione della natura della variazione, ma richiede anche la presentazione delle motivazioni, dell'impatto quantitativo e della metodologia applicata. In presenza di un **cambiamento di principio contabile**, la nota integrativa deve offrire un livello di *disclosure* particolarmente elevato, data la natura strutturale della variazione.

Secondo l'Oic 29 (paragrafo 58), l'informativa deve includere almeno:

- › **la descrizione del principio contabile adottato in precedenza** e di quello nuovo;
- › **le motivazioni** alla base del cambiamento, con riferimento all'obiettivo di migliorare la rappresentazione veritiera e corretta;
- › **la spiegazione del perché il nuovo criterio fornisce informazioni più attendibili e rilevanti;**
- › **gli effetti quantitativi del cambiamento**, indicando separatamente l'impatto su stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario (se rilevante) e il patrimonio netto;
- › **le rettifiche apportate ai valori comparativi**, con esposizione tabellare che permetta il confronto "prima/dopo";
- › **le ragioni dell'eventuale impossibilità di applicazione retrospettiva completa**, qualora si ricorra all'applicazione prospettica limitata.

Nel caso precedentemente esposto del passaggio da Lifo a Fifo, la nota integrativa deve illustrare in modo discorsivo le motivazioni della transizione (migliore rappresentazione dei flussi fisici, maggiore confrontabilità settoriale, superamento del Lifo), oltre a fornire una riconciliazione dettagliata tra valore originario e valore ricalcolato delle rimanenze e del patrimonio netto.

Per quanto riguarda invece **i cambiamenti di stime**, l'Oic 29 prevede un obbligo informativo altrettanto significativo, poiché incidono direttamente sul conto economico dell'esercizio corrente e di quelli futuri.

L’informativa deve specificare:

- › **la natura della stima modificata** (vita utile di un cespite, percentuale di svalutazione crediti, previsione dei costi futuri, tassi di attualizzazione ecc.);
- › **le ragioni del cambiamento**, con riferimento alle nuove condizioni di mercato, all’aggiornamento dei dati storici, a valutazioni tecniche riviste o a nuove informazioni disponibili;
- › **l’importo dell’effetto sul conto economico** dell’esercizio, evidenziando se la rettifica riguarda una singola posta (ad es., ammortamenti, un fondo rischi) o un insieme di poste correlate;
- › **gli impatti attesi sugli esercizi successivi**, qualora la variazione produca effetti pluriennali (come accade nel caso di un cambiamento della vita utile di un bene);
- › **la metodologia utilizzata per la nuova stima**, quando rilevante per la comprensione dell’informazione.

La nota integrativa non deve limitarsi a presentare il dato numerico, ma deve spiegare in modo comprensibile il processo valutativo, affinché il lettore possa distinguere tra variazioni dovute alla gestione e quelle derivate da aggiornamenti delle stime.

Sia per i cambiamenti di principi contabili sia per le modifiche delle stime, la buona prassi prevede la presentazione di **tabelle di riconciliazione** che rendono immediatamente intellegibili gli effetti delle variazioni. Tali tabelle dovrebbero mostrare:

- › i valori originari;
- › i valori ricalcolati secondo il nuovo principio o la nuova stima;
- › le differenze;
- › l’effetto sul patrimonio netto;
- › l’impatto sul risultato d’esercizio comparativo (solo per i cambiamenti di principi contabili).

Nel caso del passaggio dal Lifo al Fifo, ad esempio, una tabella dovrebbe evidenziare:

Voce	Valore 2023 (Lifo)	Valore 2023 (Fifo)	Differenza
Rimanenze	€ 1.200.000	€ 1.260.000	+ € 60.000
Patrimonio netto	€ 1.000.000	€ 1.060.000	+ € 60.000
Costo del venduto	€ 2.340.000	€ 2.280.000	- € 60.000

A livello di *disclosure*, la **nota integrativa potrebbe dare le seguenti informazioni:**

“Nel corso dell’esercizio 2024, la società ha modificato il criterio di valutazione delle rimanenze, passando dal metodo Lifo a scatti annuali al metodo Fifo. Tale cambiamento è stato ritenuto più idoneo a rappresentare la dinamica fisica dei flussi di magazzino e a migliorare la comparabilità dell’informativa. L’applicazione retroattiva ha comportato un incremento di €

60.000 del valore delle rimanenze e un corrispondente aumento degli utili portati a nuovo al 1° gennaio 2024. I dati comparativi dell'esercizio 2023 sono stati rielaborati di conseguenza.”

Con riferimento invece alla modifica delle stime contabili si propone di seguito un esempio di informativa fornita nel caso di modifica del periodo di ammortamento:

“La società ha inoltre aggiornato la vita utile residua di un macchinario alla luce di nuove valutazioni tecniche, stimandola di nove anni rispetto ai sei precedentemente previsti. Tale variazione costituisce un cambiamento di stima contabile e ha determinato una riduzione dell'ammortamento per l'esercizio 2024 pari a € 16.667. Nessuna rettifica è stata apportata alle informazioni comparative.”

Sia nel caso di cambiamenti di principi che di modifiche delle stime, l'organo amministrativo deve poter dimostrare la fondatezza e la ragionevolezza delle decisioni assunte. Ciò richiede una adeguata:

- › **documentazione tecnica**, contenente analisi, stime alternative, studi di settore;
- › **motivazione formale**, da riflettere nel verbale del CdA;
- › **coerenza interna**, tra nota integrativa, criteri applicati e posizioni espresse in sede di revisione.

La trasparenza documentale è essenziale anche per il revisore legale, che deve valutare l'appropriatezza delle scelte e l'adeguatezza dell'informativa.

Considerazioni conclusive

Il tema dei cambiamenti di principi contabili e delle modifiche alle stime contabili rappresenta un'area centrale nella redazione del bilancio, poiché incide direttamente sulla qualità dell'informazione fornita agli *stakeholder*.

Sebbene il Codice civile non disciplini espressamente tali fattispecie, l'elaborazione tecnica dei principi contabili nazionali – in particolare dell'Oic 29 – consente di inquadrarle in modo sistematico, distinguendo nettamente tra variazioni di natura strutturale (cambiamenti di principi), aggiustamenti con effetto prospettico (modifiche delle stime) e fattispecie patologiche (errori).

La chiarezza nella classificazione assume rilevanza fondamentale, poiché dalle corrette qualificazioni discendono modalità applicative differenti: la retroattività nei cambiamenti di principi contabili, necessaria per preservare la comparabilità dei bilanci nel tempo, e il metodo prospettico nei cambiamenti di stime, coerente con la natura informativa di tali valutazioni. Questa distinzione è tutt'altro che teorica: essa guida non solo il modo in cui le rettifiche si riflettono sugli schemi di bilancio, ma anche la trasparenza che deve essere garantita attraverso la nota integrativa.

Gli esempi analizzati mostrano come i due fenomeni si concretizzino in

contesti operativi diversi e generino impatti differenti sul bilancio: nel cambiamento di principio contabile, la revisione del criterio di valutazione delle rimanenze implica la rielaborazione dei comparativi e la rettifica del patrimonio netto; nella modifica di una stima contabile, come la revisione della vita utile di un cespite, gli effetti emergono solo negli esercizi futuri, incidendo sul conto economico corrente senza alterare i dati precedenti.

In ultima analisi, il buon governo dei cambiamenti contabili richiede non solo competenza tecnica ma anche un approccio orientato alla trasparenza. L'organo amministrativo, infatti, è chiamato a motivare le scelte compiute, a documentarne il processo valutativo e a comunicarle in modo chiaro nella nota integrativa. Una buona informativa non si limita a enunciare la modifica, ma accompagna il lettore nella comprensione delle sue ragioni e dei suoi effetti, consentendo una lettura consapevole dei bilanci e rafforzando la fiducia nei processi di misurazione contabile.

Pubblicato online il 29 gennaio 2026

**L'autore
di questo articolo**

STEFANO SANTUCCI
Ricercatore di Economia
aziendale, Università degli
Studi di Pavia, dottore
commercialista e revisore
legale.

L'effetto in bilancio dell'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta

MELCHIOR GROMIS DI TRANA

ANTONIO CARLINO

Il presente contributo esamina la disciplina dell'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta focalizzandosi sugli effetti contabili e di bilancio di tale operazione, anche alla luce delle modifiche intervenute nei principi contabili, in particolare nel principio Oic 25 che, a seguito della recente modifica datata dicembre 2025, fornisce le indicazioni per la corretta rilevazione contabile del generale affrancamento di riserve in sospensione di imposta.

Introduzione e ambito di applicazione

Il Dlgs 13 dicembre 2024, n. 192 all'articolo 14, consente l'affrancamento, totale o parziale, dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d'imposta mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap, con l'applicazione di un'aliquota pari al 10%.

In particolare, tale affrancamento riguarda **tutti i saldi attivi di rivalutazione**, nonché tutte **le riserve e i fondi in sospensione d'imposta**, a prescindere dalla norma in base alla quale sono stati costituiti o da quella in forza della quale è stato apposto il vincolo di sospensione e l'esercizio dell'opzione per l'affrancamento, e determina **effetti** sia sulle imposte sui redditi sia sulla determinazione dell'Irap, nel presupposto che le disposizioni che hanno previsto il riconoscimento fiscale dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, abbiano assunto rilievo anche ai fini del tributo regionale.

In linea di principio, le riserve in sospensione d'imposta derivano dall'imputazione di saldi attivi iscritti per effetto di una rivalutazione dei beni d'impresa effettuata con riconoscimento fiscale, oppure da norme di diversa origine.

La disposizione in commento riguarda solo le **imprese in contabilità ordinaria**, in quanto non possono accedere all'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta i soggetti in contabilità semplificata ex articolo 18 del Dpr n. 600/1973. Come evidenzia la relazione illustrativa al decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 27 giugno 2025, rubricato "Regime di affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione di imposta", ciò è dovuto all'assenza dell'obbligo di redazione del bilancio o di un rendiconto nel quale sia evidenziata la riserva in sospensione.

La medesima conclusione vale per i soggetti in contabilità semplificata che passano successivamente alla contabilità ordinaria: la ricostruzione dei saldi delle poste patrimoniali e, in particolare, delle voci di patrimonio netto non richiede infatti la ricostituzione di alcuna riserva in sospensione d'imposta. In tal senso, si veda la circolare dell'agenzia delle Entrate 15 settembre 2016, n. 37 paragrafo 4.

A mero titolo informativo, si tenga inoltre presente che sono da ricomprendere in tale fattispecie anche le riserve in sospensione d'imposta iscritte a seguito della rivalutazione dei beni delle **società** operanti nel **settore alberghiero e termale**, effettuata gratuitamente in base al disposto dell'articolo 6-bis del DL 8 aprile 2020, n. 23. A tal proposito, per tali soggetti, il dettato normativo, a fronte del riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non ha previsto alcuna imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni. Pertanto, ora possono addivenire all'affrancamento, mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva, della relativa riserva in sospensione.

Vi sono poi però anche situazioni in cui le **riserve non risultano affrancabili**, come, ad esempio, le riserve iscritte a fronte delle deduzioni extracontabili effettuate nel quadro EC della dichiarazione dei redditi; le riserve rilevate a seguito di operazioni di conferimento in doppia sospensione d'imposta; le riserve vincolate a seguito della sospensione degli ammortamenti civilistici; nonché le riserve di rivalutazione monetaria senza riconoscimento fiscale dei maggiori valori effettuate ai sensi dell'articolo 15, DL n. 185/2008 e dell'articolo 110, DL n. 104/2020. Queste due ultime, in particolare, non rientrano nel perimetro dell'affrancamento in quanto, trattandosi di due rivalutazioni esclusivamente civilistiche, le relative riserve non sono da considerarsi in sospensione d'imposta. In tal senso, si vedano le circolari dell'agenzia delle Entrate 19 marzo 2009, n. 11, paragrafo 8, e 6 maggio 2009, n. 22, paragrafo 5.

In altri termini, non possono essere oggetto di affrancamento i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi la cui costituzione sia correlata a tributi diversi dalle imposte sui redditi e dall'Irap.

Determinazione del quantum e della tempistica

Per l'affrancamento è richiesto il **pagamento di un'imposta sostitutiva**. L'importo da affrancare è quello della riserva, così come risulta dal bilancio. In passato, l'agenzia delle Entrate ha ritenuto che l'importo oggetto di affrancamento fosse quello della riserva, ma al lordo dell'imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.

Questo orientamento, anche grazie a numerose pronunce della suprema Corte di Cassazione, è stato poi superato, portando quindi all'applicazione dell'imposta sostitutiva solo in relazione all'importo della riserva al netto dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione o per il riallineamento.

Tale posizione è quindi sancita anche dall'agenzia delle Entrate con la circolare 1° marzo 2022, n. 6, paragrafo 4.7. Si precisa, però, che **l'affrancamento può essere effettuato anche solo parzialmente**: ciò significa, in altri termini, che è possibile affrancare una riserva in sospensione anche solo per una parte del suo importo; al pari, è possibile affrancare solo alcune delle riserve in sospensione e non tutte.

Circa la **tempistica**, la formulazione letterale della norma prevede che tali riserve debbano esistere nel bilancio in corso al 31 dicembre 2023 e residuare al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024. Ciò comporta che si debba far riferimento al minore tra i due importi, come interpretato anche nella relazione illustrativa al decreto ministeriale. In tal senso, si precisa che, anche qualora l'importo di una riserva sia aumentato tra i due esercizi di riferimento, si dovrà comunque far riferimento all'importo minore, in quanto la parte di riserva eventualmente reintegrata non risultava esistente nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Non sono invece affrancabili, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, Dm 27 giugno 2025, le riserve di cui sia stata deliberata la distribuzione ai soci prima dell'inizio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Tale regola opera a prescindere dalla data di effettiva distribuzione ai soci della suddetta riserva, quindi anche nel caso in cui la distribuzione non sia ancora stata realizzata. Parimenti, è possibile affrancare la riserva in sospensione d'imposta se questa figura nel bilancio al 31 dicembre 2024 e risulta comunque distribuita ai soci tra l'inizio dell'esercizio successivo e la presentazione della dichiarazione dei redditi, purché, come detto, la delibera di distribuzione sia datata successivamente all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Quanto, invece, al **momento di perfezionamento** dell'affrancamento, esso avviene con l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, dell'ammontare delle riserve e dei fondi oggetto di affrancamento e della corrispondente imposta sostitutiva. Con il perfezionamento si individua il momento in cui l'affrancamento acquisisce efficacia. Nello specifico, si può fare riferimento al duplice onere di versamento e di dichiarazione, fermo restando che gli effetti dell'affrancamento possono retroagire fino all'inizio del periodo d'imposta.

Per effetto dell'affrancamento tali riserve perdono il vincolo legato alla sospensione d'imposta e, pertanto, possono essere liberamente distribuite ai soci o utilizzate per altre finalità senza che la società debba corrispondere Ires e Irap su tali importi.

L'affrancamento qualifica tali riserve come mere poste, sotto il profilo fiscale, di riserve di utili. Pertanto, la loro distribuzione rientra nella previsione contenuta nell'articolo 47 del Dpr n. 917/1986, che rende prioritaria la distribuzione delle riserve di utili rispetto alle riserve di capitale.

Tale disposizione, tuttavia, non si applica finché la riserva risulta in sospensione d'imposta.

La riserva affrancata, invece, assume la natura di riserva di capitale quando la sospensione d'imposta è derivata dall'apposizione di un vincolo su una riserva di tale natura, come, ad esempio, nel caso di riallineamento dei valori fiscali e dei valori contabili.

Trattamento contabile

Nel mese di dicembre 2025, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la versione definitiva di alcuni specifici emendamenti ai principi contabili; tra questi risulta modificato l'Oic 25, "Imposte sul reddito", proprio con riferimento a queste tematiche. La versione definitiva, basata anche sui commenti ricevuti in sede di consultazione, in linea con quanto già previsto al paragrafo 63 con riguardo all'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dell'attivo, stabilisce che il debito per imposta sostitutiva è iscritto nello stato patrimoniale della società in contropartita a una riserva di patrimonio netto e non, come inizialmente specificato, in riduzione della relativa riserva di patrimonio netto. Pertanto, l'affrancamento della riserva **non produce effetti a conto economico**.

Maggiori dubbi riguardavano, invece, il caso, seppur più raro, del trattamento contabile da seguire nell'ipotesi in cui la società abbia iscritto, in sede di rilevazione della riserva da rivalutazione, una passività per imposte differite. Tale iscrizione, coerente nel rappresentare correttamente lo sfasamento temporaneo imponibile tra il valore contabile della riserva e il relativo valore fiscale, spesso risulta tuttavia derogata ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 54 del medesimo principio contabile, che consente la non iscrizione delle imposte differite relative alla riserva qualora vi siano scarse probabilità di distribuzione della riserva ai soci. In questo caso, si stabilisce che le imposte differite debbano essere riversate in contropartita al debito per l'imposta sostitutiva. Stante la formulazione letterale proposta nel nuovo paragrafo 65A del principio contabile novellato, sembra configurabile il ripristino della riserva di rivalutazione mediante storno della fiscalità differita, per poi riversare parte di tale riserva alla costituzione del debito tributario inerente l'imposta sostitutiva di affrancamento.

La previsione secondo cui *"il debito per imposta sostitutiva è iscritto nello stato patrimoniale della società in contropartita ad una riserva di patrimonio netto, dopo aver riversato, se presenti, le relative imposte differite"* enfatizza la *consecutio temporis* tra il "riversamento" e l'iscrizione del debito.

Tale impostazione, espressa in maniera chiara nel testo della norma, non sembrerebbe trovare altrettanta chiarezza nella sezione relativa alle motivazioni alla base di tale scelta: in tale paragrafo, infatti, lo storno del fondo per imposte differite sembrerebbe operare a favore diretto dell'imposta sostitutiva, senza chiarire come gestire l'inevitabile differenza tra le due poste.

Tali modifiche risultano applicabili ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2026 o da data successiva, ferma restando la possibilità di applicazione anticipata ai bilanci aventi inizio dal 1° gennaio 2025. Con riferimento all'affrancamento straordinario, si ritiene che la relativa contabilizzazione debba essere effettuata nel bilancio dell'esercizio

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, ossia nel 2025. Non sorgono quindi dubbi su una preventiva applicazione, nel caso di specie, della nuova previsione contabile.

Pubblicato online il 3 febbraio 2026

**Gli autori
di questo articolo**

MELCHIOR GROMIS
DI TRANA

Dottore commercialista e revisore legale, è Professore associato di Economia aziendale presso l'Università di Torino, dove insegna Bilancio Oic, Informativa non finanziaria e Auditing. Professore a contratto di Ias/Ifrs all'ESCP Business School.

ANTONIO CARLINO

Dottore commercialista e revisore legale dei conti, Partner, Pirola Pennuto Zei & Associati, Docente a contratto e cultore della materia presso il Dipartimento di Management di UniTo.

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Oic 23, la contabilizzazione delle commesse in perdita

MATTEO POZZOLI

I lavori in corso su ordinazione possono avere, come tutte le attività imprenditoriali, esiti incerti. La prospettiva di riferimento è che una commessa generi un margine economico positivo. Anche la preoccupazione del legislatore, d'altronde, è stata quella di far emergere, nella logica della rappresentazione veritiera e corretta, eventuali utili maturati nell'esercizio altrimenti non contabilizzabili nella logica del "costo storico". Tuttavia, potrebbe verificarsi che una commessa generi un margine economico negativo. Il presente contributo esamina, per tramite di un esempio, le principali problematiche contabili, risolte in base a quanto previsto dalla prassi definita dai principi contabili nazionali e, nello specifico, dall'Oic 23, "Lavori in corso su ordinazione".

Inquadramento

I lavori in corso su ordinazione (d'ora in avanti anche **"commesse"**) possono avere ovviamente, come tutte le attività imprenditoriali, esiti incerti.

Può accadere, soprattutto per le società che eseguono più lavori contemporaneamente, di progettare l'esecuzione di una commessa, con una programmazione di chiusura con marginalità positiva e, al dunque, dover registrare al contrario il sostenimento di una perdita.

Potrebbero aversi anche commesse in perdita a seguito dell'acquisizione di una commessa più ampia che contempla come propria "commessa interna" un'operazione che si presenta da subito come non redditizia.

Si è reso, quindi, necessario per le cause sopra esposte - e per molte altre ancora - definire le modalità di contabilizzazione anche delle commesse in perdita.

Il seguente contributo, sotto forma prevalente di esemplificazione, prende in esame il tema delle commesse con marginalità negativa, meglio ridefinita dall'Oic 23, "Lavori in corso su ordinazione", nella sua ultima versione, prestando particolare attenzione alla variazione di prospettiva nel tempo da redditizio a oneroso.

La contabilizzazione delle commesse in perdita

Rileva, ai nostri fini, ricordare che i lavori in corso su ordinazione possono essere contabilizzati, in conformità alle previsioni del Codice civile, secondo la **percentuale di completamento** (articolo 2426, comma 1, n. 11) o al **costo** (articolo 2426, comma 1, n. 9).

In maniera lapidaria, l'Oic 23 rileva come: *"Nel caso di lavori in corso su*

ordinazione di durata ultrannuale si applica il criterio della percentuale di completamento se sono soddisfatte le condizioni previste ai paragrafi 43-46. Se non sono soddisfatte tali condizioni, la valutazione dei lavori è effettuata secondo il criterio della commessa completata” (OIC, Oic 23, par. 42).

In questo contesto, OIC dispone che le commesse con perdite probabili debbano essere valutate al costo, rimuovendo così facendo, prima, i margini eventualmente rilevati in precedenza, e quindi, intaccando il valore della commessa iscritta nell’attivo patrimoniale al costo, e, in ultimo, nel caso in cui la perdita abbia già azzerato il valore della commessa, andare a imputare un fondo per rischi e oneri equivalente all’eccedenza (si veda la tabella che segue).

Oic 23 - Lavori in corso su ordinazione

Perdite probabili

85. Se è probabile che i costi totali stimati di una singola commessa eccedano i ricavi totali stimati, la commessa deve essere valutata al costo (così da eliminare gli eventuali margini rilevati negli esercizi precedenti) e la perdita probabile per il completamento della commessa è rilevata a decremento dei lavori in corso su ordinazione. Se tale perdita è superiore al valore dei lavori in corso, l'appaltatore rileva un apposito fondo per rischi e oneri pari all'eccedenza.

86. La perdita probabile è rilevata nell'esercizio in cui è prevedibile sulla base di una obiettiva e ragionevole valutazione delle circostanze esistenti. La perdita è rilevata indipendentemente dallo stato di avanzamento della commessa. Non è possibile compensare tale perdita con margini positivi previsti su altre commesse. Al fine del riconoscimento delle perdite, le commesse sono quindi considerate individualmente.

Esercizio

La Società Alfa si aggiudica una gara per la costruzione di un oleodotto. La stima iniziale del progetto è quella che segue:

Proiezioni in sede di aggiudicazione della gara				
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Valore iniziale dei ricavi stabiliti nel contratto	6.500	6.500	6.500	6.500
Variante	-	340	340	340
Ricavi totali di commessa	6.500	6.840	6.840	6.840
Costi di commessa sostenuti o stimati alla data di riferimento del bilancio	1.440	3.120	4.880	6.040
Costi di commessa da sostenere per il suo completamento	4.360	2.920	1.160	-
Costi di commessa totali stimati	5.800	6.040	6.040	6.040
Utile stimato	700	800	800	800
Stato di avanzamento dei lavori	25%	52%	81%	100%

I ricavi sono fissi in quanto la commessa prevede ricavi “prestabiliti”.

Alla fine del primo esercizio, a causa dell'incremento del costo delle materie prime avvenuto nell'ultimo trimestre del periodo, i costi sono aumentati pur consentendo sempre la possibilità di ottenere una marginalità positiva del progetto:

Esercizio t1				
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Valore iniziale dei ricavi stabiliti nel contratto	6.500	6.500	6.500	6.500
Variante	-	340	340	340
Ricavi totali di commessa	6.500	6.840	6.840	6.840
Costi di commessa sostenuti o stimati alla data di riferimento del bilancio	1.550	3.224	5.022	6.200
Costi di commessa da sostenere per il suo completamento	4.650	2.976	1.178	-
Costi di commessa totali stimati	6.200	6.440	6.440	6.440
Utile stimato	300	400	400	400
Stato di avanzamento dei lavori	25%	52%	81%	100%

La Società contabilizza la commessa con il metodo della percentuale di completamento, come richiesto dall'Oic 23, optando per stimare il valore della commessa con il metodo "cost-to-cost":

Lavori in corso su ordinazione..... aVariazione lavori in corso..... 1.625*

$$*6.500 \times 25\% = 1.625$$

Nel secondo periodo, la gestione della commessa è drasticamente divenuta complessa a causa del *trend* di incremento delle materie prime, a cui si sono aggiunte problematiche tecniche e geopolitiche. I risultati rilevati e stimati (a completamento del progetto) sono stati i seguenti:

Esercizio t2				
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Valore iniziale dei ricavi stabiliti nel contratto	6.500	6.500	6.500	6.500
Variante	-	340	340	340
Ricavi totali di commessa	6.500	6.840	6.840	6.840

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Costi di commessa stimati alla data di riferimento del bilancio	1.550	5.538	9.058	11.742
Costi di commessa da sostenere per il suo completamento	4.650	5.645	2.684	-
Costi di commessa totali stimati	6.200	11.183	11.183	11.183
Utile stimato	300	-4.343	-4.343	-4.343
Stato di avanzamento dei lavori	25%			

Alla fine del secondo periodo, i costi totali stimati eccedono, quindi, i ricavi stimati. La commessa viene quindi valutata al costo, con la perdita probabile che - in base al principio della prudenza - viene imputata integralmente all'esercizio:

Lavori in corso su ordinazione..... aVariazione lavori in corso..... 1.195*

$$*5.538-4.343 = 1.195$$

Resta da rilevare che:

- › in stato patrimoniale la commessa apparirà valorizzata a 1.195;
 - › a livello di conto economico, la variazione di 1.195 dovrà sommarsi all'imputazione totale a costo della "rimanenza" ad inizio esercizio per il valore di chiusura dell'esercizio precedente (1.625).
- Ne consegue che nel conto economico la voce A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione presenterà un valore di $1.195-1.625=(430)$.

Esercizio t3				
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4
Valore iniziale dei ricavi stabiliti nel contratto	6.500	6.500	6.500	6.500
Variente	-	340	340	340
Ricavi totali di commessa	6.500	6.840	6.840	6.840
Costi di commessa stimati alla data di riferimento del bilancio	1.550	5.538	11.776	14.602
Costi di commessa da sostenere per il suo completamento	4.650	5.645	2.826	-
Costi di commessa totali stimati	6.200	11.183	14.602	14.602
Utile stimato	300	-4.343	-7.762	-7.762
Stato di avanzamento dei lavori	25%			

Nel terzo periodo le perdite eccedono il valore dei lavori in corso; secondo, quindi, quanto previsto dall'Oic 23, la Società stanZIA un fondo per l'eccedenza tra il valore della commessa al costo (8.100) e la perdita probabile (8.440):

Altri accantonamenti..... a Fondo per perdite previste 922
..... su commesse per lavori su ordinazione

Assunto che nell'esercizio t+4 non cambi nulla, i costi di completamento della commessa vengono rilevati come segue:

- › per € 2.826, mediante l'ordinaria imputazione a conto economico in ragione della usuale classificazione dei costi;
- › per € 922, mediante utilizzo del fondo per perdite previste su commesse, quale rettifica indiretta del fondo in A5 Altri ricavi, in quanto tali costi erano già stati anticipatamente rilevati negli esercizi precedenti.

Considerazioni conclusive

La contabilizzazione delle commesse in perdita non risulta del tutto intuitiva, non in quanto l'Oic 23 non sia chiaro, bensì in ragione dal fatto che appare essere “contro natura”; in realtà, le commesse che chiudono in perdita sono frequenti poiché - come già accennato - possono derivare da accordi definiti in condizioni iniziali differenti (come nel caso dell'esempio), sia in quanto possono essere parte di “combinazioni” più articolate, sia perché il rischio imprenditoriale è pur sempre un “rischio”.

La disciplina contabile appare fondata sul principio della prudenza, considerato che la commessa che diventa onerosa comporta l'iscrizione dell'intera perdita attesa nell'esercizio in cui la stessa emerge, indipendentemente dallo stato di avanzamento. Anche il passaggio al costo, di fatto, riflette questo approccio.

Pubblicato online il 6 febbraio 2026

**L'autore
di questo articolo**

MATTEO POZZOLI

Dottore commercialista e revisore legale, è Professore associato presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", dove insegna "Bilancio e principi contabili". È componente dell'Ufficio legislativo del Cndcec, del gruppo di lavoro sui principi contabili nazionali e del gruppo di lavoro principi contabili per il Terzo settore dell'OIC.

OPERAZIONI STRAORDINARIE INFRAGRUPPO E IFRS 3

Le aggregazioni tra società sotto comune controllo negli Ias/Ifrs

ROBERTO MAGLIO

Le operazioni straordinarie realizzate all'interno di gruppi d'impresa, aventi prevalenti finalità riorganizzative, sono molto usuali nella prassi. Nonostante la frequenza delle stesse, le operazioni straordinarie infragruppo non sono regolamentate a livello di principi contabili internazionali; l'Ifrs 3 esclude dal proprio campo di applicazione tali operazioni e sono disponibili solo orientamenti espressi da Assirevi, i quali peraltro non sono vincolanti e lasciano aperte diverse opzioni all'interprete. Ciò ha fatto emergere, nel concreto, soluzioni differenti di rappresentazione contabile delle aggregazioni aziendali sotto comune controllo, che non favoriscono la comprensione e la comparabilità dei bilanci.

Un inquadramento delle aggregazioni tra società sotto comune controllo

La definizione di aggregazioni aziendali sotto comune controllo (*Business Combinations Under Common Control* o **Bcucc**) è riportata nell'Ifrs 3, *Business Combinations*, in cui si definiscono tali operazioni come aggregazioni “in cui tutte le entità o attività aziendali partecipanti sono in definitiva controllate dalla stessa parte o dalle stesse parti sia prima sia dopo l'aggregazione e tale controllo non è transitorio”.

All'interno di questa fattispecie si trovano, pertanto, varie forme di combinazioni aziendali, vale a dire operazioni “in cui un acquirente acquisisce il controllo di una o più attività aziendali”, ma nelle quali non varia il soggetto economico controllante prima e dopo l'operazione come, ad esempio, cessioni di *business* (aziende o rami d'azienda) intragruppo, conferimenti e scissioni di *business* (aziende o rami d'azienda) intragruppo e fusioni intragruppo.

Pertanto, le Bcucc possono essere **transazioni regolate in denaro** (“*cash deals*”) o con **l'emissione di capitale** (“*share deals*”). In ogni caso, le Bcucc determinano il trasferimento, da una società ad un'altra del gruppo, di un *business*, cioè di un compendio patrimoniale funzionante composto da attività e passività.

Sebbene la definizione di Bcucc sia contenuta all'interno dell'Ifrs 3, il documento esclude dal proprio ambito di applicazione tali operazioni, poiché esse mancano appunto del requisito del trasferimento del controllo da un soggetto ad un altro, che è una delle condizioni essenziali per l'applicazione del metodo dell'acquisizione previsto per le *business combinations* propriamente dette. Il fatto che avvengano all'interno del campo di controllo di un unico soggetto attribuisce loro l'esclusiva finalità di riorganizzare e razionalizzare la struttura del gruppo, non realizzando una variazione delle combinazioni economiche del gruppo, ma soltanto un mutamento delle interessenze partecipative dei soggetti giuridici che lo compongono.

Pur rimanendo escluse dalla sfera di applicazione dell'Ifrs 3, le Bcucc non hanno trovato regolamentazione in altro principio contabile internazionale e, proprio a causa di questo vuoto normativo, lo IASB ha pubblicato un *Discussion Paper* “DP/2020/2” nel novembre 2020 intitolato proprio “*Business Combinations under Common Control*”.

Tuttavia, nel corso del 2023 lo stesso IASB ha mutato decisamente l'orientamento seguito, decidendo di interrompere il percorso verso una disciplina contabile, senza procedere oltre nel fornire indicazioni di valutazione e di *disclosure* con riguardo alle Bcucc. Tale posizione è stata ribadita nello IASB Meeting del novembre 2023 dove la raccomandazione sottoposta al Board è stata di cambiare la direzione al progetto intrapreso e, in tale ottica, di interrompere lo stesso.

Le indicazioni dell'OPI 1R

Nel contesto italiano, il vuoto regolamentare sulle Bcucc è stato colmato da Assirevi attraverso l'orientamento preliminare n. 1, intitolato “Trattamento contabile delle ‘*Business combinations under common control*’ nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato”. Tale orientamento interpretativo, inizialmente pubblicato a marzo 2007, è stato rivisto e aggiornato nell'ottobre 2016 con il rilascio dell'OPI 1 *Revised* (nel seguito, OPI 1R).

L'OPI 1R, pur non potendo fornire indicazioni cogenti in ambito Ias/Ifrs (essendo tale compito riservato solo allo IASB e all'IFRIC), definisce “le soluzioni che al momento riscuotono il maggior consenso” in materia di rappresentazione contabile delle Bcucc. Il documento, dunque, ancorché non vincolante, costituisce, nel panorama italiano, un riferimento interpretativo importante non solo per i revisori, ma anche per i redattori del bilancio. Tuttavia, anche l'OPI 1R, in taluni ambiti, non fornisce soluzioni univoche, bensì lascia aperte diverse possibilità applicative.

L'OPI 1R ha ad oggetto la rappresentazione contabile delle Bcucc nei bilanci d'esercizio e consolidato dell'acquirente e del venditore. Secondo l'OPI 1R, il principio di fondo che deve guidare la rappresentazione contabile delle Bcucc è il principio della “sostanza economica” dell'operazione, la quale è rinvenibile “in una generazione di valore aggiunto per il complesso delle parti interessate (quale ad esempio maggiori ricavi, risparmi di costi, realizzazioni di sinergie) che si concretizzi in significative variazioni nei flussi di cassa *ante* e *post* operazione delle attività trasferite”.

Pertanto, la scelta del criterio di contabilizzazione per le Bcucc è legata alla **valutazione della sostanza economica dell'operazione**. Quest'ultima deve essere apprezzata in funzione dell'attitudine dell'operazione a incidere sui flussi di cassa delle parti interessate, e quindi della capacità di generare una variazione del valore economico delle entità interessate.

Nel caso vi sia incidenza sui flussi di cassa attesi, si ritiene che l'operazione

abbia sostanza economica. Le parti debbono, quindi, analizzare attentamente la logica e la finalità dell'operazione infragruppo, stimando l'impatto potenziale sui flussi di cassa in modo attento, concreto e dimostrabile.

Le alternative che possono presentarsi sono due. Se la Bcucc ha "sostanza economica", nel senso che determina una variazione dei flussi di cassa del *business* trasferito, acquirente e venditore devono contabilizzare l'operazione a *fair value*; l'acquirente deve rilevare il *business* acquisito in applicazione del "metodo dell'acquisizione" previsto dall'Ifrs 3 (cioè, appunto, a *fair value* con evidenziazione dell'eventuale avviamento) e, specularmente, il cedente deve rilevare a conto economico l'eventuale plusvalenza da cessione.

Se invece la Bcucc non ha "sostanza economica", acquirente e venditore devono contabilizzare l'operazione in continuità di valori, cioè come se le entità che si aggregano fossero da sempre state unite. Tale logica è usualmente denominata "*predecessor basis of accounting*".

Pertanto, l'entità venditrice deve rilevare il trasferimento delle attività nette trasferite sulla base del valore di carico contabile di tali attività nette, senza iscrivere plusvalenze o minusvalenze; l'entità acquirente deve iscrivere le attività nette al valore di carico contabile che queste avevano in capo alla entità trasferente. Tuttavia, la **continuità dei valori contabili** può essere riferita, alternativamente, al bilancio consolidato dell'entità controllante comune, ovvero al bilancio separato dell'entità venditrice¹.

La scelta se la continuità debba essere espressa rispetto ai valori contabili emergenti dal bilancio separato della società acquisita ovvero ai valori contabili consolidati della capogruppo non è indifferente, posto che sovente il patrimonio netto espresso nel bilancio dell'acquisita è diverso dal valore contabile con il quale l'entità acquisita è riportata nel bilancio consolidato della capogruppo a seguito di una procedura di "*purchase price allocation*" (cosiddetta PPA) conseguente ad un'acquisizione precedente².

La soluzione della continuità rispetto al consolidato è preferita da buona parte della dottrina; essa, in particolare, è particolarmente indicata quando sono presenti alcuni elementi nella Bcucc.

Un primo aspetto che induce a tale soluzione è la **tempistica delle operazioni infragruppo** rispetto ad una *business combination* precedente. In pratica, se le Bcucc sono temporalmente prossime all'acquisizione da terzi del *business* oggetto di trasferimento, la prospettiva della continuità rispetto al bilancio consolidato del controllante comune assume maggiore rilevanza. Ciò in quanto, in simili circostanze, i valori delle attività nette trasferite

1. Il *Discussion Paper* dello IASB prevedeva un approccio diverso dall'OPI 1R del quale si era ipotizzato un rapido superamento, non più avvenuto. Sul punto, si veda M. Militello, "*Business combinations under common control: verso la conferma o il tramonto dell'OPI 1R?*", in *Bilancio e Revisione* 7/2020.

2. Per approfondimenti ed un esempio numerico, si veda M. Nova, "*Le business combinations under common control: un problema ancora irrisolto*", in *Rivista dei Dottori Commercialisti* 1/2024.

riportati nel bilancio consolidato, i quali originano da una procedura di PPA, costituiscono una ragionevole approssimazione dei valori correnti di tali attività, in quanto nell'applicazione della PPA debbono essere già stati rilevati i *fair values*.

Un altro elemento rilevante è l'assenza o (la significativa) **presenza di azionisti di minoranza** nell'entità oggetto delle operazioni infragruppo; se gli azionisti di minoranza non sono sostanzialmente presenti nell'entità coinvolte non si pongono problemi ad utilizzare i dati consolidati.

Se, invece, gli utilizzatori del bilancio dell'entità risultante dall'aggregazione facevano affidamento, prima dell'operazione, sul bilancio separato, si potrebbe ritenere che la continuità rispetto ai valori contabili espressi nel bilancio dell'entità trasferente sia più rispondente alle attese informative di tali soggetti.

Un ultimo aspetto da considerare è la **funzionalità delle operazioni infragruppo** rispetto ad altre operazioni con terzi; se le Bcucc sono propedeutiche ad altre operazioni con terzi, si ritiene nuovamente che la prospettiva della continuità rispetto al bilancio consolidato del controllante comune sia suggerita in quanto gli *stakeholder* interessati a tali operazioni (gli azionisti potenziali, gli analisti finanziari, i terzi creditori ecc.) sono generalmente maggiormente interessati alle informazioni emergenti nel bilancio consolidato.

Considerazioni conclusive

Le operazioni straordinarie che coinvolgono società sotto un comune controllo, pur essendo piuttosto frequenti, non sono oggetto di regolamentazione negli Ias/Ifirs; il progetto intrapreso a tal fine dallo IASB non ha avuto esito positivo.

Nel nostro Paese l'Assirevi con l'OPI 1R ha indicato il proprio orientamento in materia, lasciando, tuttavia, all'interprete la scelta tra una soluzione contabile (espressione a *fair value* del *business* trasferito) ed un'altra (contabilizzazione in continuità di valori contabili).

Altro problema irrisolto è se la continuità dei valori contabili debba essere attuarsi sulla base dei valori risultanti dal bilancio separato dell'entità cedente o sulla base dei valori risultanti dal bilancio consolidato.

Pubblicato online il 9 febbraio 2026

L'autore
di questo articolo

ROBERTO MAGLIO
Dottore commercialista e
revisore legale, è Professore
Ordinario di Economia
Aziendale presso l'Università
degli Studi di Napoli "Federico
II".

MODIFICHE AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

L'aggiornamento dei principi contabili operato dall'OIC a dicembre 2025

CLAUDIO SOTTORIVA

MARCO MARCHESANI

L'8 dicembre 2025, l'Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali all'esito del periodico aggiornamento degli standard contabili domestici per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi all'esito di specifiche richieste di chiarimento ricevute. Le modifiche apportate riguardano i seguenti principi contabili nazionali: Oic 13 – Rimanenze, Oic 16 – Immobilizzazioni materiali, Oic 24 – Immobilizzazioni immateriali, Oic 25 – Imposte sul reddito, Oic 31 – Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto. Gli emendamenti ai principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026, ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025.

La modifica della contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita in capo all'acquirente o al venditore

Tra le modifiche più rilevanti apportate ai previgenti principi contabili nazionali, si richiamano quelle che hanno impattato sull'Oic 13, sull'Oic 16 e sull'Oic 24 relativamente alla contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita in capo all'acquirente o al venditore.

In particolare, è stato previsto che il bene acquistato deve essere iscritto nel bilancio di esercizio – a seconda della sua natura tra le immobilizzazioni immateriali, materiali o tra le rimanenze dello Stato patrimoniale - solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l'opzione di rivendita non verrà esercitata.

È stato quindi statuito che l'acquirente debba valutare la probabilità che l'opzione di rivendita sia esercitata. Conseguentemente se l'acquirente è ragionevolmente certo che l'opzione di rivendita non sarà esercitata, allora l'operazione deve essere contabilizzata come un'operazione di acquisto.

Se, invece, non vi è la ragionevole certezza che l'opzione non sarà esercitata, o vi è l'obbligo di rivendita, l'operazione deve essere contabilizzata come segue:

Fattispecie operativa	Qualificazione dell'operazione	Trattamento contabile conseguente
Prezzo di acquisto inferiore al prezzo di rivendita	l'operazione ha natura finanziaria	l'acquirente iscrive un credito finanziario in contropartita alla somma corrisposta in sede di acquisto iniziale ed i relativi proventi finanziari per competenza
Prezzo di acquisto superiore al prezzo di rivendita	l'operazione ha natura operativa	l'acquirente iscrive un credito pari al prezzo di rivendita del bene ed un risconto attivo per la differenza (positiva) tra l'importo pagato ed il prezzo di rivendita

Prerequisito necessario è che l'acquirente abbia il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dal bene stesso e che possa limitare l'accesso da parte di terzi a tali benefici. Il principio precisa che quanto sopra rileva sia quando l'opzione è in capo all'acquirente, sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene deve rimanere iscritto nello Stato patrimoniale del venditore.

Il trattamento contabile di cui sopra appare coerente con le previsioni contenute nel principio contabile nazionale **Oic 34** per quanto attiene le **vendite con opzione di riacquisto**¹ e, inoltre, con l'esigenza di dare concreta applicazione al criterio del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici (che prevede, in sintesi, che una società rilevi i ricavi solo quando è ragionevolmente certa che il bene venduto non sarà restituito o riacquistato dal venditore).

Come accennato, il trattamento contabile illustrato è applicabile sia ai cosiddetti bene merce, sia ai beni iscritti tra le immobilizzazioni (immateriali e materiali); sono quindi stati modificati i corrispondenti principi contabili nazionali di cui all'Oic 13, all'Oic 16 e all'Oic 24.

Si rammenta che, per quanto riguarda le **immobilizzazioni immateriali**, sono considerati beni immateriali i “beni non monetari, individualmente identificabili, privi di consistenza fisica e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati” (§ 9 dell'Oic 24). Un bene immateriale è individualmente identificabile quando ricorrono le seguenti condizioni:

Le condizioni per l'individuazione autonoma di un bene immateriale

- › È separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato; o
- › deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni

Essi sono rappresentati tipicamente da **diritti di brevetto industriale**, **diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno**, **concessioni**, **licenze**, **marchi** e altri diritti simili.

Le modificazioni che hanno impattato sull'Oic 13, sull'Oic 16 e sull'Oic 24 costituiscono un intervento di miglior coordinamento con quanto previsto dall'Oic 34. Quest'ultimo, in particolare, prescrive che nei casi di vendite in cui è previsto l'obbligo di riacquisto da parte del venditore, non avvenendo il trasferimento dei rischi e benefici, si procederà con la contabilizzazione dell'operazione come segue:

- › se il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di riacquisto, l'**operazione ha natura finanziaria** e pertanto il venditore a pronti deve iscrivere in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale un debito verso il venditore a termine. La differenza tra prezzo di riacquisto

1. Si vedano i paragrafi A8 e A9 dell'Oic 34.

(maggiore) e prezzo di vendita (minore) deve essere imputata nel Conto economico per competenza come onere finanziario (voce C17 – Interessi e altri oneri finanziari) in contropartita al debito verso il venditore a termine. Tale debito si chiuderà al momento dell’operazione di retrocessione (ovvero quando sarà restituita la somma ricevuta maggiorata dei relativi oneri);

› se il prezzo di vendita è superiore al prezzo di riacquisto, l’operazione ha **natura operativa** e pertanto il venditore a pronti deve iscrivere in contropartita alla somma ricevuta per la vendita iniziale un debito verso il venditore a termine corrispondente al prezzo pattuito per il futuro riacquisto, e un risconto passivo per la differenza (positiva) tra il prezzo di vendita ed il prezzo di riacquisto. Tale risconto, che rappresenta il corrispettivo ricevuto per aver concesso l’uso del bene al compratore, sarà rilasciato nel Conto economico per competenza in quote costanti come provento operativo (voce A5 – Altri ricavi e proventi).

Sempre l’Oic 34, per quanto attiene la contabilizzazione delle vendite con opzioni di riacquisto e delle vendite condizionate, prevede che, nel caso di vendite con opzione di riacquisto in capo al venditore (**opzione call**), il venditore debba valutare la probabilità di esercitare l’opzione di riacquisto. Se il venditore è ragionevolmente certo di non esercitare l’opzione di riacquisto, allora l’operazione è contabilizzata come un’operazione di vendita. Altrimenti, l’operazione sarà contabilizzata come se si trattasse di una vendita con obbligo di riacquisto.

Nel caso di vendite in cui il cliente può obbligare il venditore a riacquistare il bene oggetto della vendita (vendite con opzione *put* in capo al cliente), il venditore dovrà valutare la probabilità che il cliente eserciti l’opzione **put**.

Se il venditore è ragionevolmente certo che il cliente non eserciterà l’opzione *put*, allora l’operazione viene contabilizzata come un’operazione di vendita. Altrimenti, l’operazione sarà contabilizzata come se si trattasse di una vendita con obbligo di riacquisto.

Altre due ricorrenti fattispecie di vendita sono analizzate dall’Oic 34 come segue:

Ulteriori fattispecie di vendita analizzate dall’Oic 34	
Vendite con condizione sospensiva	Vendite con condizione risolutiva
Il venditore deve rilevare il ricavo solo quando è ragionevolmente certo che la condizione si verifichi e ha effettuato la prestazione	Il venditore rileva il ricavo solo quando è ragionevolmente certo che la condizione non si verifichi

La valutazione della ragionevole certezza tiene conto, se rilevante: dell’esperienza storica, degli elementi contrattuali e dei dati previsionali. L’Oic 34 evidenzia come nel caso di vendite con opzioni *call* o *put*, tra gli

elementi contrattuali particolare rilievo assuma il prezzo di esercizio dell'opzione³.

Le modifiche alle modalità di determinazione degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

Per quanto riguarda la problematica della determinazione delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, è stata introdotta la possibilità di procedere (§ 63 dell'Oic 24) all'ammortamento facendo riferimento al ricorso ai ricavi, in presenza di *intangibles* che risultino maggiormente sfruttati nella prima parte della loro vita utile³.

In questi casi la possibilità di calcolare la quota di ammortamento facendo riferimento ai ricavi è tuttavia limitata:

- › all'applicazione del criterio di ammortamento a quote decrescenti⁴;
- › sia dimostrabile che i ricavi rappresentino una approssimazione dello sfruttamento dell'attività immateriale stessa.

Si osserva che questa modifica, a differenza di quella relativa alla contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita in capo all'acquirente o al venditore analizzata in precedenza, è applicabile a tutte le tipologie di immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione sia limitata nel tempo (e, quindi, non solo ai beni immateriali).

L'Organismo Italiano di Contabilità ha correttamente precisato che la sistematicità dell'ammortamento non presuppone necessariamente l'applicazione del metodo a quote costanti. Esso, infatti, si fonda sull'ipotesi semplificatrice che l'utilità dell'immobilizzazione immateriale oggetto di ammortamento si ripartisca nella stessa misura per ogni anno di vita utile. Benché il metodo di ammortamento a quote costanti sia il più diffuso, di facile applicazione e favorisca la comparabilità dei bilanci, si può procedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni immateriali applicando il metodo a quote decrescenti qualora l'immobilizzazione sia maggiormente sfruttata nella prima parte della vita utile.

Si rammenta che, oltre ad un **ammortamento a quote costanti o decrescenti**, è possibile ammortizzare l'immobilizzazione anche secondo il metodo per unità di prodotto quando tale metodo di ammortamento fornisca una migliore rappresentazione della ripartizione dell'utilità ritraibile dal bene lungo la sua vita utile⁵.

2. Per ulteriori approfondimenti si veda AA.VV. a cura di M. Irrera, *Bilancio*, Bologna, 2022, p. 262.

3. Come, ad esempio, in caso di vendita di diritti per lo sfruttamento di un film.

4. Come noto, invece, non è invece ammesso

l'utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza.

5. Per approfondimenti si veda A. Palma, *Le valutazioni*, in AA.VV., a cura di A. Palma, *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e*

La modifica introdotta ha come obiettivo quello di evitare distorsioni avuto riguardo alla corretta applicazione del principio della competenza economica tra ricavi e costi⁶. La situazione operativa, in particolare, esaminata dall'Organismo Italiano di Contabilità è quella relativa al contratto di licenza in cui i ricavi da cessione di licenze risultino maggiormente rilevanti nei primi anni di vita utile del bene immateriale (ad esempio, i diritti di sfruttamento di un film), mentre l'ammortamento della licenza venga rilevato in quote costanti. Ciò produrrebbe utili più elevati nei primi anni di sfruttamento della vita utile del bene immateriale e perdite in quelli successivi, con l'esigenza di dover valutare se rilevare delle svalutazioni ai sensi del principio contabile nazionale Oic 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

L'OIC, dopo aver osservato che – in generale – il divieto di correlare l'ammortamento ai ricavi, così come il divieto di utilizzare metodi di ammortamento a quote crescenti si basa sul rispetto del principio della prudenza, sottolinea che il problema del mancato rispetto del postulato della prudenza non si pone invece avuto riguardo al metodo a quote decrescenti (con il quale si ammortizza la maggior parte del costo nel primo periodo della vita utile del bene). Nella sostanza quindi tale metodo sarebbe quello più prudente. Pertanto, nel caso di ammortamento a quote decrescenti, e solo in questo caso, la determinazione dell'ammortamento sulla base dei ricavi non rappresenta una deroga al postulato della prudenza⁷, ma solo un criterio per stimare l'effettivo utilizzo dell'immobilizzazione immateriale.

Si rammenta che, secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS:

- › il valore ammortizzabile di un'attività immateriale con una vita utile definita deve essere ripartito su base sistematica lungo la sua vita utile;
- › il metodo di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri dell'attività siano utilizzati dall'impresa.

Se tali modalità non possono essere determinate attendibilmente, deve essere utilizzato il metodo a quote costanti. Possono essere utilizzati diversi metodi di ammortamento per imputare il valore ammortizzabile di un'attività sistematicamente lungo il corso della vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità prodotte.

principi contabili, VI edizione, Milano, 2022, p. 195 e ss.

6. Sull'orientamento del principio di competenza economica relativamente alla correlazione tra i componenti positivi e negativi di reddito si veda F. Superti Furga, *Reddito e capitale nel bilancio di esercizio*, II edizione, ristampa emendata, Milano, 1991, p. 27.

7. Sull'applicazione del principio della prudenza nella costruzione delle sintesi contabili di esercizio si veda AA.VV., *Codice delle società*, diretto da L. Nazzicone, Milano, 2024, p. 890 e ss.; S. Corbella, *I principi generali di redazione*, in AA.VV., a cura di A. Palma, *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, VI edizione, Milano, 2022, p. 60 e ss.

La **scelta del metodo** da utilizzare si basa sull'attesa modalità di consumo degli attesi benefici economici futuri generati dall'attività e deve essere applicato uniformemente da esercizio a esercizio, a meno che ci sia un cambiamento nella attesa modalità di consumo di tali benefici economici futuri.

Nel contesto dei principi contabili internazionali vi è una presunzione relativa che un metodo di ammortamento basato sui ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un'attività immateriale sia inadeguato. Infatti, i ricavi generati da un'attività che prevede l'utilizzo di un'attività immateriale rispecchiano in genere fattori che non sono direttamente connessi al consumo dei benefici economici generati dall'attività immateriale. Per esempio, i ricavi dipendono da altri fattori e processi produttivi, dalle attività di vendita e dalle varie zioni dei volumi e dei prezzi di vendita. La componente di prezzo dei ricavi può risentire dell'inflazione, che non ha alcuna incidenza sul modo in cui un'attività viene utilizzata. Tale presunzione può essere superata solo in circostanze limitate.

Le modifiche al trattamento contabile dell'imposta sostitutiva all'esito dell'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta

L'Organismo Italiano di Contabilità è intervenuto altresì avuto riguardo al principio contabile **Oic 25** specificando le modalità di contabilizzazione dell'imposta sostitutiva da corrispondere per l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. Si tratta di una problematica contabile e tributaria che non riguarda la generalità delle imprese ma solo quelle che abbiano proceduto – in applicazione di provvedimenti di rivalutazione dei beni dell'attivo – a rilevare la conseguente fiscalità (diretta e differita)⁸.

L'Organismo Italiano di Contabilità ha richiamato come il pagamento dell'imposta sostitutiva determina l'iscrizione di un debito tributario nello Stato patrimoniale della società a fronte della riduzione della Riserva di rivalutazione corrispondente (A) III Riserve di rivalutazione dello schema di Stato patrimoniale ex art. 2424 del Codice Civile) e come eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell'imposta sostitutiva debbano essere rilevati per competenza quando matureranno e debbano essere conseguentemente imputati nel Conto economico.

8. Le leggi di rivalutazione consentono alle imprese di rivalutare i beni dell'attivo in contropartita di una riserva di patrimonio netto. Sotto il profilo fiscale, queste leggi sovente prevedono:

- da un lato, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nell'attivo dietro pagamento di una imposta sostitutiva;
- dall'altro lato, il riconoscimento fiscale della ri-

serva di rivalutazione dietro pagamento di un'altra imposta sostitutiva.

Sino alla modifica in commento, l'Oic 25 trattava la contabilizzazione dell'imposta sostitutiva pagata per affrancare i maggiori valori iscritti nell'attivo per effetto della rivalutazione, ma non trattava la contabilizzazione dell'imposta pagata per affrancare la riserva di rivalutazione.

Per quanto riguarda invece il trattamento contabile delle riserve in sospensione d'imposta, poiché alcune leggi di rivalutazione possono prevedere che in contropartita al maggior valore contabile di un'attività sia iscritta una riserva nel Patrimonio netto non soggetta a tassazione (c.d. riserva in sospensione di imposta) se non in caso di distribuzione della riserva ai soci, l'Organismo Italiano di Contabilità evidenzia come in questo caso si determini una differenza temporanea imponibile tra il valore contabile della riserva e il suo corrispondente valore fiscale che richiede l'iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione (rilevazione iniziale).

La rilevazione di tale differenza temporanea imponibile è tuttavia subordinata alla ragionevole previsione di distribuzione della riserva di rivalutazione ai soci. Si tratta – ad evidenza – di una valutazione probabilistica che, se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci, può portare anche alla iscrizione di imposte differite.

La valutazione circa la probabilità di distribuzione della riserva di rivalutazione ai soci deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto anche dei seguenti aspetti:

Elementi rilevanti da considerare ai fini della stima della probabilità di distribuire la riserva di rivalutazione ai soci

- › L'andamento storico di distribuzione dei dividendi;
- › la presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l'utilizzo di riserve in sospensione ai fini della distribuzione;
- › la composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve di entità rilevante, le quali hanno già scontato l'imposta

Le previsioni contenute nell'Oic 25 sono state quindi integrate prevedendo che, qualora la normativa fiscale preveda la facoltà per una società di riallineare il valore fiscale delle riserve in sospensione di imposta mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette (c.d. affrancamento), il debito per l'imposta sostitutiva debba essere iscritto nello Stato patrimoniale della società in contropartita ad una riserva del Patrimonio netto dopo aver riversato, se presenti, le relative imposte differite. È stata quindi esclusa la possibilità di contabilizzare l'imposta sostitutiva nel Conto economico.

In argomento si rammenta che l'articolo 14 del Dlgs 13 dicembre 2024, n. 192 ha re-introdotto la possibilità di **affrancare i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d'imposta**, esistenti nel bilancio dell'esercizio **in corso al 31 dicembre 2023** e che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024⁹.

9. Si rammenta che non possono assumere la qualifica di "riserve in sospensione d'imposta" e non possono, pertanto, essere affrancate con l'imposta sostitutiva del 10%: le riserve iscritte per effetto di una rivalutazione esclusivamente civilistica quali, ad esempio, le riserve derivanti dalla rivalutazione dei beni d'impresa, effettuata ai sensi dell'articolo 15, DI n. 185/2008 e/o

L'affrancamento avviene con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap nella misura del 10%, da liquidarsi nella sezione VII-B "affrancamento straordinario delle riserve" del quadro RQ29 del modello Redditi SC 2025 (periodo d'imposta 2024)¹⁰.

La procedura determina la rimozione dello *status* di sospensione d'imposta dalle riserve affrancate, con conseguente possibilità di distribuire liberamente tali riserve, senza ulteriori imposte a carico della società e con effetti differenti in capo ai soci, dipendenti dalla natura del socio beneficiario. In particolare, se beneficiario della riserva affrancata è un socio:

- › persona fisica, che detiene la partecipazione nella sfera privata, trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 26%;
- › persona fisica, che detiene la partecipazione nella sfera imprenditoriale, o società di persone trova applicazione l'articolo 59 del Tuir, con conseguente imponibilità della riserva distribuita nella misura del 58,14%;
- › società di capitali trova applicazione l'articolo 89 del Tuir, con conseguente imponibilità della riserva distribuita nella misura del 5%¹¹.

Per quanto attiene specificatamente le riserve in sospensione d'imposta alimentate con i saldi attivi di rivalutazione, **l'imposta sostitutiva sull'affrancamento** deve essere versata sull'importo della riserva, al netto dell'imposta sostitutiva pagata per la rivalutazione o per il riallineamento (circolare agenzia delle Entrate n. 6/E/2022).

Tale possibilità è stata estesa anche per il 2026 così come previsto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028".

In particolare, il comma 44 dell'art. 1 della legge n. 199/2025 prevede che i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta

dell'articolo 110, DI n. 104/2020 con effetti esclusivamente civilistici, perché non sono riserve in sospensione d'imposta (circolare dell'agenzia delle Entrate n. 11/E/2009); le riserve il cui vincolo di "indisponibilità" fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall'Irap (come espressamente previsto dalla relazione illustrativa al Dlgs n. 192/2024). Sono definite tali, le riserve vincolate, ai sensi dell'articolo 26, comma 5-bis, DI n. 104/2023.

10. A differenza di altre normative fiscali (ad esempio, rivalutazione di quote e partecipazioni), dove è possibile scegliere tra il versamento in unica soluzione o rateizzato, per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta la

rateizzazione dell'imposta sostitutiva in 4 rate è l'unica modalità consentita. La formulazione della disposizione normativa condivide, seppur con alcune differenze, le passate previsioni di affrancamento (L. n. 408/1990, il DI n. 41/1995, la L. n.448/2001 e la L. n. 311/2004).

11. Si rammenta che il comma 51 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in vigore dal 1° gennaio 2026, ha introdotto modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti partecipativi, limitando il regime della c.d. esclusione agli utili provenienti da società di cui si detengono partecipazioni almeno pari al 5 per cento del capitale o di valore fiscale non inferiore 500.000 euro.

sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi¹².

Le modifiche al trattamento dell'attualizzazione dei fondi oneri futuri

I principi contabili Oic 16 e Oic 31 hanno subito un aggiornamento finalizzato ad esplicitare la classificazione degli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso relativamente ai costi di smantellamento e/o ripristino, i quali rientrano tra i costi capitalizzabili. Gli emendamenti definitivamente approvati a dicembre 2025 completano quindi le precedenti modificazioni apportate nel marzo 2024. Si rammenta anzitutto che tali costi devono essere iscritti nel momento in cui è assunta l'obbligazione a smantellare il cespite e/o ripristinare il sito in cui il cespite è ubicato con contropartita un fondo rischi e oneri.

Tale trattamento, che ha avvicinato la disciplina domestica alla disciplina IAS/IFRS, prevede l'iscrizione, contestuale alla capitalizzazione del cespite, di un apposito fondo in contropartita all'incremento del costo, in luogo della precedente modalità di iscrizione tramite accantonamenti periodici imputati nel Conto economico. Tali oneri, espressi al valore attuale, concorreranno ora al costo del cespite e saranno oggetto di ammortamento lungo la vita utile del cespite stesso¹³.

Le modifiche apportate all'Oic 16 prevedono che, se gli importi sono considerati dal redattore del bilancio rilevanti, essi devono separatamente indicati in una apposita voce della classe C) del Conto economico introducendo la voce C) 17-ter) denominata "effetti di attualizzazione dei fondi oneri" (ciò in applicazione delle previsioni dell'articolo 2423-ter Codice civile, comma 3, il quale prevede che *"Devono essere aggiunte altre*

12. Il successivo comma 45 dispone che, ai fini del comma 44, si applicano le disposizioni del decreto del viceministro dell'Economia e delle Finanze 27 giugno 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2025, di attuazione dell'articolo 14, Dlgs 13 dicembre 2024, n. 192.

13. Il conseguente impatto fiscale è stato oggetto di approfondimento da parte dell'Assonime, che

nella circolare n. 26/2024, ha prospettato il riconoscimento fiscale ai fini Ires e Irap degli ammortamenti di detti oneri di smantellamento e ripristino, nei limiti dei coefficienti tabellari. Rimane tuttavia incertezza rispetto al trattamento fiscale degli oneri di attualizzazione imputati a conto economico in contropartita del fondo.

voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425”).

In argomento si rammenta che gli **accantonamenti ai fondi rischi e oneri** sono iscritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione per natura dei costi. Tutte le volte in cui non è attuabile questa correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri devono essere iscritti alle voci B12 e B13 del Conto economico. L'aggiornamento al principio contabile Oic 16 e Oic 31 è costituito, come illustrato, dalla statuizione che eventuali aggiornamenti di stima del fondo, sia positivi che negativi, relativi al trascorrere del tempo ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione, debbano essere imputati all'interno della classe C) del Conto economico, nella voce 17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri.

Analogo trattamento è previsto per quanto attiene al **fondo smantellamento e/o ripristino** iscritto in contropartita del cespite cui si riferisce e sul quale insiste l'obbligazione di smantellamento del cespite e/o ripristino del sito. Gli aggiornamenti di stima dei costi di smantellamento e/o ripristino devono essere portati ad incremento o decremento del cespite a cui si riferiscono. Eventuali aggiornamenti di stima del fondo, sia positivi che negativi, relativi al trascorrere del tempo ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione, sono imputati all'interno della classe C di conto economico, nella voce 17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri.

L'Organismo Italiano di Contabilità non ha quindi ritenuto percorribile una possibile diversa contabilizzazione che prevedesse che gli effetti dell'attualizzazione dei fondi di smantellamento e/o ripristino derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione fossero contabilizzati nella classe B del Conto economico, similmente a qualunque altra componente degli accantonamenti¹⁴.

L'impostazione contabile adottata dall'Organismo Italiano di Contabilità determina che l'importo capitalizzato sul bene a titolo di oneri di smantellamento e ripristino assume rilevanza anche fiscale e la medesima rilevanza è riconosciuta anche al fondo ammortamento. Tale impostazione era stata già condivisa anche dall'agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E/2011, quando aveva affermato che la rappresentazione dei costi di

14. Il paragrafo 34 dell'Oic 31 prevede che i fondi oneri possano essere attualizzati se ricorrono determinate circostanze. Il paragrafo 19 dell'Oic 31 prevede che gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri siano iscritti nel Conto economico facendo prevalere il criterio della classificazione per natura dei costi. Poiché gli effetti di attualizzazione descritti al paragrafo 19A dell'Oic 31 derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione, essi presentano natura finanziaria. Tuttavia,

trattandosi di effetti che non derivano da un finanziamento in senso stretto, è opportuno distinguerli dagli altri proventi o oneri di natura finanziaria. La contabilizzazione degli effetti di attualizzazione derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione di cui al paragrafo 19A dell'Oic 31 è menzionata anche nel paragrafo 40A dell'Oic 16 - Immobilizzazioni materiali. Per coerenza, l'OIC ha provveduto a modificare anche il paragrafo 40A dell'Oic 16.

smantellamento e ripristino costituisce espressione di una "regola di classificazione (e prima ancora di qualificazione) che deve rilevare ai fini fiscali": ne è derivato che gli ammortamenti, calcolati sul bene comprensivo delle capitalizzazioni, sono deducibili ai fini Ires – nei limiti dei coefficienti tabellari –, e anche le spese di manutenzione deducibili sono calcolate prendendo in considerazione il costo complessivo del bene. Inoltre, le plus-minusvalenze in caso di cessione del bene verranno calcolate considerando tale costo complessivo al netto degli ammortamenti. Anche il fondo oneri di smantellamento e ripristino assume quindi una piena rilevanza Irap per motivi di coerenza.

L'aggiornamento al principio contabile Oic 16 e Oic 31 prevede – come visto – che eventuali aggiornamenti di stima del fondo, sia positivi che negativi, relativi al trascorrere del tempo ovvero all'adeguamento del tasso di attualizzazione, debbano essere imputati all'interno della classe C) del Conto economico (nella apposita voce 17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri). Il conseguente corretto regime fiscale da riservare alla componente relativa agli oneri di adeguamento dell'attualizzazione imputati in contropartita del fondo appare, in parte, incerto. Ai fini Ires tali oneri non sono ricompresi nell'articolo 96 del Tuir in quanto non hanno causa finanziaria (non sono afferenti a un rapporto di finanziamento).

La deducibilità integrale o meno dall'Ires di tali componenti, così come da ultimo sostenuto da Assonime nella citata circolare n. 26/2024, dovrebbe però essere garantita in quanto il legislatore ha inteso recepire fiscalmente la qualificazione dei costi di smantellamento e ripristino attribuendo una rilevanza all'iscrizione della generalità delle componenti che concorrono alla sua formazione. Analogamente anche ai fini Irap si avrebbe la deducibilità di tali componenti attesa la loro qualificazione di componenti di un fondo rilevante ai fini di tale imposta¹⁵.

Si ritiene quindi che abbiano **rilevanza fiscale Ires e Irap** gli aggiornamenti periodici delle stime di tali costi capitalizzati così come l'hanno trovata le imputazioni effettuate con l'iniziale iscrizione. Gli impatti sui bilanci che verranno chiusi al 31 dicembre 2026 e l'eventuale applicazione già a quelli relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025. L'Organismo Italiano di Contabilità ha previsto che le modificazioni apportate ai principi contabili nazionali in data 8 dicembre 2025 si applichino ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2026 o da data successiva.

È tuttavia possibile applicare gli emendamenti commentati nel presente

15. Si rammenta in argomento la risposta all'interpello n. 281/2021 in cui viene precisato che concorrono alla formazione dell'imponibile Irap non solo le componenti relative agli utili/perdite attuariali ma anche quelle rilevate a titolo di *interest cost*. Le modifiche apportate ai principi contabili

nazionali pongono quindi fine al dibattito sulla deducibilità degli accantonamenti al fondo di ripristino o di smantellamento, che in passato era stata pacificamente accettata (si veda la risoluzione n. 52/1998) in determinati ambiti industriali e contestata in altri.

contributo in via anticipata ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025 e, quindi, ai bilanci 2025 di prossima approvazione.

L'Organismo Italiano di Contabilità precisa che gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione degli emendamenti possano essere rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'Oic 29 oppure prospetticamente sempre ai sensi dell'Oic 29. Si rammenta a tal fine che – in generale – un cambiamento di principio contabile è ammesso solo se:

- › è richiesto da nuove disposizioni legislative o da nuovi principi contabili (cambiamenti obbligatori di principi contabili); o
- › è adottato autonomamente dal redattore del bilancio nell'ambito della propria responsabilità e discrezionalità per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (cambiamenti volontari di principi contabili).

I cambiamenti obbligatori di principi contabili devono essere contabilizzati in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie contenute nella legge o nei nuovi principi contabili. In assenza di specifiche disposizioni transitorie, come nel caso degli aggiornamenti ai principi contabili Oic 13, Oic 16, Oic 24, Oic 25 e Oic 31 del dicembre scorso, i cambiamenti obbligatori di principi contabili devono essere contabilizzati come previsto dall'Oic 29.

Come regola generale, gli effetti dei cambiamenti di principi contabili devono essere determinati retroattivamente. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile sia rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e che i relativi effetti siano contabilizzati sul saldo d'apertura del Patrimonio netto dell'esercizio in corso (tutte le variazioni vengono imputate al Patrimonio netto iniziale – adeguamento FTA – *First Time Adoption* – ad esempio, quello esistente al 1° gennaio 2025)¹⁶. È tuttavia previsto che, quando – dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo – non risulti fattibile calcolare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa, la società possa applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile.

16. L'Oic 29 precisa che solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del Patrimonio netto se più appropriato. L'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile. Pertanto, ai soli fini comparativi, la società deve rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile

fosse sempre stato applicato. 19. Quando, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente, o ciò risulti eccessivamente oneroso, la società non deve presentare i dati comparativi rettificati. Pertanto, la società si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso, ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.

Quando tale data coincide con l’inizio dell’esercizio in corso, il nuovo principio contabile è applicato prospetticamente¹⁷.

Se gli impatti relativi alle modificazioni ai principi contabili Oic 13, Oic 16, Oic 24, Oic 25 e Oic 31 sono considerati rilevanti, appare preferibile ai sottoscritti la loro rilevazione contabile già nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 (applicazione anticipata).

Pubblicato online il 4 febbraio 2026

17. Si ha applicazione prospettica quando il nuovo principio viene applicato solo ad eventi e operazioni che si verificano dopo la data in cui interviene il cambiamento di principio contabile. Gli eventi e le operazioni rilevati in esercizi precedenti continuano ad essere riflessi in bilancio in conformità al precedente principio.

**Gli autori
di questo articolo**

CLAUDIO SOTTORIVA
Professore aggregato di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda, Facoltà di Economia, presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano. Dottore commercialista e revisore legale dei conti.

MARCO MARCHESANI
Cultore della materia alla cattedra di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda, Facoltà di Economia, presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano. Dottore commercialista e revisore legale dei conti.

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Trasparenza informativa e nuove tecnologie, quando il bilancio diventa un servizio continuo

SILVANA SECINARO

Una riflessione sul tema della trasparenza informativa spostando l'attenzione dal documento di bilancio all'architettura dei processi che ne garantiscono qualità e affidabilità nel tempo. L'evoluzione della trasparenza informativa alla luce dei recenti sviluppi normativi e tecnologici nei sistemi di reporting d'impresa. Una lettura del bilancio non più come documento periodico, ma come servizio informativo continuo fondato su processi, controlli e responsabilità professionali. Le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale sono considerate abilitatori di tempestività e coerenza solo se inserite in una governance del dato orientata a qualità, comprensibilità e verificabilità.

Introduzione: la trasparenza oltre l'adempimento formale

Nel dibattito economico-aziendale contemporaneo, la trasparenza informativa è divenuta un tema strutturale. Essa non riguarda più soltanto la conformità a regole di redazione e deposito, ma la capacità dell'impresa di rendere disponibili informazioni affidabili e utilizzabili da una pluralità di soggetti.

Storicamente, la trasparenza è stata spesso ricondotta alla pubblicità legale del bilancio e alla sua “correttezza formale”.

Oggi, invece, la trasparenza è valutata anche in termini di continuità, accessibilità, comprensibilità e rilevanza; infatti, un'informazione formalmente corretta, ma tardiva, non comprensibile o non confrontabile riduce la propria utilità economica.

La pressione verso una trasparenza sostanziale discende da almeno tre forze convergenti.

In primo luogo, l'evoluzione dei mercati e delle catene del valore ha aumentato l'interdipendenza tra imprese, finanziatori e istituzioni, rendendo più costoso il *deficit* informativo.

In secondo luogo, la sostenibilità ha ampliato l'orizzonte del *reporting*, richiedendo dati che descrivano impatti e rischi non immediatamente traducibili in grandezze contabili tradizionali.

In terzo luogo, la digitalizzazione ha trasformato i tempi e le modalità di produzione e consumo dell'informazione. I portatori di interesse non si accontentano di un “rendiconto annuale”, ma chiedono più frequentemente indicatori tracciati e aggiornamenti periodici, spesso in formato digitale e con possibilità di analisi.

In questa cornice, il bilancio tende a spostarsi dall'essere un prodotto conclusivo a essere l'esito visibile di un **processo informativo continuo**. Il punto non è redigere più documenti, ma strutturare un sistema che generi dati coerenti, controllabili e riutilizzabili, così da ridurre l'asimmetria informativa e accrescere la fiducia e la reputazione.

Dal bilancio come documento al bilancio come infrastruttura informativa

La concezione tradizionale del bilancio come documento periodico, statico e “chiuso” è legata a un’idea di azienda osservata *ex post*, in cui la rappresentazione contabile sintetizza a fine esercizio decisioni già compiute. Tale impostazione conserva valore, ma mostra limiti quando l’ambiente richiede tempestività e quando le *performance* dipendono da fattori che si manifestano lungo l’anno (rischi, *compliance*, *supply chain*, impatti ESG). Da qui consegue che il bilancio può essere interpretato come un’infrastruttura informativa: un insieme coordinato di regole, procedure, basi dati e controlli che consente di produrre informazione di qualità in modo ripetibile.

Parlare di infrastruttura implica, quindi, almeno **quattro elementi**.

Primo elemento è la continuità dei flussi, ossia le informazioni non nascono “a consuntivo”, ma vengono raccolte e validate lungo il ciclo gestionale, con evidenze e responsabilità attribuite.

Secondo è l’integrazione di dati contabili, operativi e di sostenibilità: devono dialogare, perché molte grandezze rilevanti per il *reporting* derivano da processi non strettamente contabili (consumi energetici, emissioni, sicurezza, *turn-over*, qualità).

Terzo è la tracciabilità, in quanto occorre poter risalire dalle sintesi ai dati elementari e alle fonti, distinguendo tra misure osservate, stime e proiezioni.

Infine, vi è la governabilità. Infatti, l’infrastruttura richiede presidi organizzativi, ruoli e controlli interni per garantire qualità e affidabilità.

In tale prospettiva, il bilancio non è più soltanto “il documento”, ma la rappresentazione periodica di un sistema informativo governato, che può alimentare anche comunicazioni infra-annuali, *dashboard* e indicatori per la gestione e per gli *stakeholder*.

Evoluzione normativa e nuova domanda di trasparenza

Il rafforzamento della trasparenza è accompagnato da un’evoluzione normativa che sposta l’attenzione dai soli *output* ai processi. La *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e gli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) rappresentano un passaggio rilevante perché richiedono informativa strutturata, comparabile e verificabile, con attenzione alla doppia materialità e ai controlli.

Senza entrare in una disamina tecnica, è utile cogliere l’impatto concettuale: la *disclosure* di sostenibilità non è più un racconto volontario, ma un insieme di informazioni che deve essere prodotto con criteri simili, per rigore, a quelli del bilancio finanziario.

Questo cambio di paradigma produce effetti anche sul bilancio d’esercizio. Se l’impresa deve garantire coerenza tra informativa finanziaria

e non finanziaria, allora i processi di raccolta dati, le definizioni operative e i sistemi di controllo interno assumono importanza cruciale. Ne deriva una maggiore attenzione alla qualità del dato (*data quality*), alla segregazione delle responsabilità, alle procedure di validazione, nonché alla capacità di documentare assunzioni e metodi.

In altri termini, la norma – direttamente o indirettamente – incentiva la costruzione di un “sistema di *reporting*” più maturo, nel quale il bilancio diventa una parte di un ecosistema informativo più ampio. La domanda di trasparenza si rafforza, inoltre, perché la rendicontazione influenza decisioni di mercato: *rating*, accesso al credito, condizioni finanziarie, scelte di investimento e rapporti di filiera. Quando il *reporting* incide su costi e opportunità, la trasparenza diventa anche un fattore competitivo, ma solo se l’informazione è credibile e comprensibile.

Tecnologia come abilitatore: piattaforme, dati e intelligenza artificiale

Le tecnologie digitali sono uno dei principali acceleratori di questa trasformazione. Sistemi ERP, piattaforme di consolidamento, strumenti di *business intelligence* e soluzioni di *data management* consentono di automatizzare raccolta, riconciliazione e rappresentazione dei dati. In prospettiva, ciò permette di ridurre errori manuali, aumentare frequenza di aggiornamento e offrire viste multidimensionali della *performance*.

L’intelligenza artificiale, in particolare, viene spesso presentata come leva per “automatizzare il bilancio”. In realtà, nelle applicazioni più robuste, l’AI svolge un ruolo di supporto: può classificare documenti, estrarre informazioni, riconoscere *pattern* anomali, suggerire controlli, accelerare la produzione di bozze narrative o la preparazione di tabelle. Può anche contribuire al monitoraggio continuo, individuando scostamenti rispetto a soglie o storici e segnalando incoerenze tra fonti.

Tuttavia, la tecnologia non coincide con la trasparenza. Un sistema digitale può produrre molte informazioni senza che esse siano rilevanti o comprensibili. Inoltre, l’automazione può introdurre rischi specifici: dipendenza da dati di *input*, opacità dei modelli, *bias*, difficoltà di spiegazione delle logiche di classificazione, nonché vulnerabilità informatiche. Per questo, la tecnologia deve essere letta come abilitatore, non come sostituto della responsabilità: l’informazione resta un fatto organizzativo e professionale, prima ancora che tecnico.

Trasparenza continua: opportunità e rischi informativi

Il passaggio verso una trasparenza “continua” ha potenziali benefici, ma anche criticità. Tra i benefici si possono richiamare la riduzione del *time lag* informativo, la possibilità di intervenire tempestivamente su rischi e

deviazioni, e l'aumento della responsabilizzazione interna (*accountability*), perché i processi diventano misurabili e tracciabili. Inoltre, la disponibilità di indicatori aggiornati può rafforzare il dialogo con *stakeholder* e finanziatori, soprattutto quando l'impresa opera in settori regolati o esposti a rischi reputazionali.

Sul versante dei **rischi**, emerge innanzitutto il sovraccarico informativo: più dati non significa automaticamente migliore informazione. Se l'utente non distingue tra segnali e rumore, la trasparenza si rovescia in opacità. Un secondo rischio riguarda la confusione tra dati storici e stime: comunicazioni frequenti possono includere grandezze provvisorie, revisionabili o basate su modelli. Se non adeguatamente etichettate, tali informazioni possono essere interpretate come “definitive”, con effetti distorsivi.

Un terzo profilo è la trasparenza solo apparente: *dashboard* e indicatori possono generare un senso di controllo senza che esista un adeguato presidio metodologico, soprattutto se le definizioni operative non sono stabili o se i dati provengono da fonti eterogenee e non riconciliate.

Diventa, quindi, centrale la qualità dell'informazione, intesa come combinazione di accuratezza, completezza, tempestività e chiarezza. In tale senso, i principi civilistici di chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta trovano nuova attualità: la loro applicazione non è limitata al documento finale, ma deve informare l'intero sistema di produzione e comunicazione dei dati.

Governance del dato e controlli: condizioni per un bilancio “servizio”

Se il bilancio è inteso come servizio informativo continuo, allora la *governance* del dato diventa il perno del sistema. La *governance* include politiche di data *ownership*, definizioni e tassonomie, procedure di raccolta e validazione, controlli di coerenza, gestione delle modifiche e *audit trail*.

In particolare, per rendere “servizio” il bilancio occorre garantire che le informazioni siano riproducibili e verificabili: chi ha prodotto il dato, quando, con quali fonti, con quali assunzioni e con quali controlli.

Un elemento spesso sottovalutato è la necessità di integrare controlli contabili e controlli operativi. Laddove i dati di sostenibilità o operativi alimentano l'informativa esterna, il presidio interno deve essere commisurato all'impatto decisionale. Ciò non significa burocratizzare, ma definire standard minimi: responsabilità, evidenze, controlli automatizzati, riconciliazioni, e gestione delle eccezioni. Le tecnologie possono aiutare, ma richiedono configurazioni corrette e manutenzione: una regola automatica errata produce errori su scala. Inoltre, la sicurezza informatica e la protezione dei dati assumono rilevanza diretta: la trasparenza non può compromettere riservatezza o integrità e un incidente informatico può

minare la fiducia costruita. La trasparenza continua, quindi, deve essere sostenibile anche dal punto di vista del rischio.

Il ruolo del professionista: responsabilità, giudizio e accountability

In questo quadro, il ruolo del professionista contabile e del consulente cambia profondamente. Non è più sufficiente presidiare la corretta redazione del documento di bilancio a fine esercizio; occorre presidiare processi, sistemi e qualità del dato lungo l'anno. Il professionista diventa, in una certa misura, un "architetto" della trasparenza: contribuisce a definire regole, controlli e metodi, e supporta l'impresa nel mantenere coerenza tra informativa finanziaria e non finanziaria.

Il **giudizio professionale** resta centrale in almeno tre ambiti.

Primo, nella definizione delle politiche contabili e delle stime, che non possono essere delegate a un algoritmo.

Secondo, nella valutazione di materialità e rilevanza, soprattutto per l'informativa di sostenibilità, dove il contesto e gli *stakeholder* incidono sulla scelta degli indicatori.

Terzo, nella comunicazione: tradurre dati complessi in informazione comprensibile richiede capacità interpretativa e responsabilità, perché la trasparenza è anche un esercizio di chiarezza.

Da qui discende un punto chiave: l'AI può supportare, ma non sostituire, la responsabilità. Anche quando strumenti automatici generano report o suggeriscono classificazioni, la responsabilità dell'informazione resta in capo ai soggetti che la validano e la comunicano. Il bilancio diventa servizio continuo solo quando esiste un presidio professionale e organizzativo che garantisca qualità e affidabilità.

Bilancio, sostenibilità e fiducia informativa

L'estensione della trasparenza informativa è strettamente legata alla fiducia. Investitori, finanziatori, autorità e *stakeholder* richiedono informazioni affidabili non solo *ex post*, ma lungo l'intero ciclo decisionale. In questa prospettiva, il bilancio – finanziario e di sostenibilità – si configura come strumento di relazione continua: riduce l'asimmetria informativa e consente di valutare la solidità dell'impresa, la sua capacità di gestione dei rischi e la coerenza delle strategie dichiarate.

La fiducia, tuttavia, non deriva dalla quantità di informazioni. Deriva dalla loro qualità e dalla percezione di integrità del processo: coerenza metodologica, controlli, responsabilità, e capacità di spiegare scelte e stime. Le nuove tecnologie possono facilitare questo percorso rendendo

l'informazione più accessibile e tracciabile, ma possono anche amplificare criticità se non governate. Per questo, la trasparenza va intesa come risultato di un equilibrio: tra tempestività e prudenza, tra dettaglio e chiarezza, tra apertura e tutela dell'integrità dei dati.

Considerazioni conclusive

La trasformazione del bilancio da documento periodico a servizio informativo continuo rappresenta una delle evoluzioni più rilevanti nell'attuale fase di cambiamento dei sistemi di *reporting*.

Non si tratta di un semplice effetto della digitalizzazione, ma della convergenza tra una domanda crescente di trasparenza e l'emergere di strumenti capaci di rendere disponibili informazioni più tempestive e articolate. Le tecnologie – incluse le applicazioni di intelligenza artificiale – offrono opportunità concrete: automazione, controllo, capacità di analisi e monitoraggio.

Tuttavia, esse producono valore informativo solo se inserite in un quadro di *governance* chiaro, fondato su processi, controlli e responsabilità definite. In assenza di tali presidi, il rischio è che la trasparenza si riduca a una moltiplicazione di dati, priva di reale comprensibilità e quindi di utilità economica.

Il bilancio diventa “servizio continuo” quando la tecnologia è messa al servizio della qualità dell'informazione, e quando la responsabilità professionale garantisce coerenza, attendibilità e chiarezza. In questo senso, la trasparenza non è una proprietà della tecnologia, ma una caratteristica del sistema di governo del dato e del modo in cui l'impresa sceglie di rendere conto delle proprie *performance* nel tempo.

Pubblicato online il 3 febbraio 2026

**L'autrice
di questo articolo**

SILVANA SECINARO

Professoressa ordinaria di Economia aziendale. Svolge attività di ricerca sui temi del bilancio, della trasparenza informativa e dell'impatto delle nuove tecnologie sui processi di reporting e di *accountability*.

DUE DILIGENCE AMBIENTALE

La sfida del greenwashing: impegno reale o strategia di marketing?

PIERMARIO BARZAGHI

Viviamo in un'epoca in cui la sostenibilità è diventata una parola chiave, un valore condiviso e una responsabilità collettiva. Le aziende di tutto il mondo, spinte da questa nuova consapevolezza, annunciano con orgoglio i loro impegni ESG: si presentano come custodi dell'ambiente, promotrici di pratiche responsabili, paladine di un futuro migliore. Tuttavia la domanda che dobbiamo porci è semplice e cruciale: queste affermazioni sono davvero fondate? Sono il risultato di azioni concrete, di dati verificabili, di una sostanza reale?

Perché il greenwashing è un rischio strategico oltre la comunicazione: un inquadramento normativo e di standard

La crescente domanda di trasparenza su pratiche e *performance* ambientali ha moltiplicato l'uso di rivendicazioni verdi ("*claim green*") nei mercati. In parallelo, regolatori e organismi di standardizzazione hanno rafforzato requisiti e controlli per prevenire il *greenwashing*, ossia dichiarazioni, azioni o comunicazioni sulla sostenibilità che non riflettono in modo chiaro e corretto il profilo sottostante di un'entità, prodotto o servizio. Questo scritto fornisce un taglio istituzionale: definizioni operative, mappa dei principali riferimenti normativi e standard, rischi e *trend* di applicazione, nonché un set di presidi di compliance per supportare dichiarazioni ambientali fondati, verificabili e coerenti.

La società civile non si accontenta più delle promesse: consumatori, investitori, autorità di regolamentazione e opinione pubblica chiedono trasparenza, chiedono coerenza, chiedono fatti. E così, sulle etichette e nelle campagne pubblicitarie, si moltiplicano le dichiarazioni: "sostenibile", "*carbon neutral*", "zero rifiuti". Purtroppo, in troppi casi, la risposta se queste affermazioni sono supportate da azioni reali è negativa. Dietro *slogan* rassicuranti si nascondono talvolta informazioni non comprovate, narrazioni fuorvianti, promesse che non trovano riscontro nei fatti e questo non è solo un rischio per la reputazione delle aziende: è un rischio legale, è un rischio per la fiducia dei cittadini, è un rischio per la credibilità delle aziende.

Il *greenwashing* è una sfida globale, affrontata con strumenti diversi: leggi specifiche, regolamenti generali, casi giudiziari che fanno scuola e ci insegna anche che la soluzione non sta solo nella norma, ma nella cultura della trasparenza, nella capacità di dimostrare con i fatti ciò che si comunica.

Le accuse di *greenwashing* oggi possono trasformarsi in tempeste reputazionali e legali, capaci di mettere in discussione la credibilità di intere organizzazioni. In un panorama normativo che evolve di continuo, la sfida è chiara: non basta più dichiarare, bisogna dimostrare.

Non basta più promettere, bisogna agire. Ecco perché, oggi più che mai, serve un impegno reale: serve la volontà di misurare, di rendicontare, di comunicare con onestà e trasparenza. Solo così la sostenibilità diventa davvero un valore condiviso, una leva di competitività, una promessa mantenuta verso le generazioni future.

Definizione e campo di applicazione

Nel giugno 2024 le Autorità europee di vigilanza, ESMA, EBA ed EIOPA hanno proposto una comprensione comune del *greenwashing*, definendolo come la pratica per cui affermazioni, azioni o comunicazioni in materia di sostenibilità non riflettono in modo chiaro e corretto l'effettivo profilo di sostenibilità di un'entità, di un prodotto o di un servizio finanziario.

In questa prospettiva, il *greenwashing* può presentarsi attraverso tipologie ricorrenti. Anzitutto, le dichiarazioni non sostanziate, che includono numeri non verificati, il ricorso a standard obsoleti e promesse future non accompagnate da piani credibili. Rientrano poi l'uso di terminologia vaga e di *label* non affidabili, che non permettono di comprendere con precisione la portata reale delle caratteristiche di sostenibilità dichiarate. Un'ulteriore forma riguarda il *focus* su un singolo attributo, che comporta l'omissione di impatti rilevanti lungo il ciclo di vita. A ciò si aggiunge l'impiego di immagini fuorvianti, che può indurre a percezioni errate circa le prestazioni ambientali o sociali. Infine, si riscontra l'enfaticizzazione di iniziative marginali presentate come svolte strutturali, attribuendo loro un peso che non rispecchia la realtà.

I relativi rischi si collocano su più livelli. Vi è innanzitutto il livello del prodotto, del servizio o dell'operazione ("*what you sell*"), dove le caratteristiche di sostenibilità offerte o comunicate possono non corrispondere a quelle effettive. Segue il livello dell'entità e della comunicazione corporate ("*what you say*"), in cui messaggi, dichiarazioni e materiali informativi possono non rappresentare fedelmente il profilo di sostenibilità dell'organizzazione. Infine, il livello della controparte e della filiera ("*whom you serve*"), particolarmente connesso ai processi di *due diligence* e alla disponibilità e qualità dei dati ESG dei fornitori, ambiti nei quali omissioni o carenze informative possono tradursi in rappresentazioni non accurate.

Quadro normativo europeo su sostenibilità, green claims e trasparenza ai consumatori

Il quadro normativo che disciplina le dichiarazioni ambientali e, più in generale, la sostenibilità d'impresa è in rapida e continua evoluzione. A

livello europeo, la regolazione si sta consolidando lungo tre direttrici principali: tutela del consumatore e correttezza delle comunicazioni ambientali, standardizzazione e *assurance* del reporting di sostenibilità, e doveri di due diligence lungo la catena del valore. In parallelo, numerose giurisdizioni internazionali stanno rafforzando requisiti informativi e regole di mercato per ridurre il rischio di *greenwashing*, aumentare la trasparenza e favorire scelte d'acquisto e di investimento consapevoli.

Quadro normativo europeo

- › La Direttiva (UE) “*Empowerment of Consumers for the Green Transition*” adottata nel 2024 rafforza la tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali e innalza gli standard di qualità e trasparenza delle informazioni in materia di sostenibilità, con l’obiettivo di consentire decisioni d’acquisto informate e ridurre il rischio di comunicazioni fuorvianti e di *greenwashing*. Tra le principali innovazioni figurano il divieto di *claim* ambientali generici non verificabili e nuove restrizioni sulle dichiarazioni basate esclusivamente su compensazioni, quali “*climate neutral*” o “*climate positive*”, qualora fondate su meri meccanismi di compensazione senza un effettivo abbattimento delle emissioni. La Direttiva introduce inoltre un chiaro obbligo di sostanzamento, imponendo che ogni affermazione ambientale sia supportata da evidenze concrete, aggiornate e comprensibili per il consumatore. Sul piano attuativo, è prevista la trasposizione negli ordinamenti nazionali entro 24 mesi dalla pubblicazione.
- › La proposta di Direttiva *Green Claims*, presentata il 22 marzo 2023, disciplina le dichiarazioni ambientali rivolte ai consumatori nell’Unione europea, imponendo un solido sostanzamento basato su metodologie robuste, quali ad esempio l’analisi del ciclo di vita (*Life Cycle Assessment*, LCA), e prevedendo una verifica *ex ante* da parte di un organismo terzo accreditato prima della diffusione dei *claim*. Le dichiarazioni devono essere comparabili, verificabili e accompagnate da un livello di trasparenza adeguato, che chiarisca l’ambito dell’affermazione, i presupposti metodologici e i relativi limiti. In termini di *enforcement*, la proposta contempla sanzioni proporzionate alla gravità e all’estensione delle violazioni e a eventuali benefici illeciti, oltre a misure correttive e obblighi di pubblicazione per assicurare un’informazione adeguata al pubblico e ripristinare condizioni di correttezza sul mercato.
- › La *Corporate Sustainability Reporting Directive* (“CSRD”) ed ESRS entrata in vigore nel 2023, e l’attuale modifica in corso, amplia in modo significativo gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. La Direttiva introduce l’approccio della doppia materialità e prevede l’integrazione delle informazioni nel prospetto di gestione, nonché la revisione delle stesse.

Saranno direttamente coinvolte circa 5.000 imprese nell'UE. Gli *European Sustainability Reporting Standards* ("ESRS"), anche nella versione semplificata, fissano requisiti settoriali e tematici, tra cui clima (E1), inquinamento (E2), acqua (E3), biodiversità (E4), risorse ed economia circolare (E5), aspetti sociali (S1–S4) e *governance* (G1), prevedendo, tra l'altro, informazioni riguardanti i piani di transizione per il clima.

- › La *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* ("CSDDD") introduce doveri di *due diligence* in materia di diritti umani e ambiente lungo la catena di attività. La disciplina riguarda le grandi imprese dell'UE e le imprese non UE con operazioni significative nel mercato europeo. Sono incluse talune categorie di intermediari finanziari, mentre i servizi finanziari verso clienti possono essere esclusi, ai fini di alcuni obblighi, in modo materiale. La normativa mira a integrare la gestione dei rischi sociali e ambientali nei processi aziendali e nella *governance*.
- › *Sustainable Finance Disclosure Regulation* ("SFDR") e Tassonomia UE. Il quadro della finanza sostenibile si fonda su obblighi di trasparenza per le entità finanziarie in materia di rischi di sostenibilità, nonché su specifici requisiti informativi per i prodotti finanziari. Sono in corso sviluppi regolatori, inclusa la consultazione della Commissione europea e la relazione delle Autorità europee di vigilanza su PAIs e *target* di decarbonizzazione. L'ESMA ha inoltre pubblicato linee-guida sui nomi dei fondi (14 maggio 2024), che prevedono una soglia minima dell'80% di investimenti coerenti con gli obiettivi ambientali e/o sociali dichiarati e l'adozione di esclusioni allineate ai criteri dei *benchmark* "Paris-Aligned" per l'uso di termini ESG o "*sustainability*", con un periodo transitorio per i fondi esistenti. La Tassonomia UE definisce criteri tecnici per identificare le attività ecosostenibili, divenendo un riferimento crescente nelle comunicazioni e nei *claim* dei prodotti ecosostenibili.

L'evoluzione regolatoria, in Europa e a livello globale, converge su principi comuni: veridicità e confrontabilità dei *claim* ambientali, solide basi metodologiche e verificabilità indipendente, trasparenza del *reporting* e responsabilità lungo l'intera catena del valore. Le imprese sono chiamate a consolidare *governance*, processi e controlli interni, a rafforzare la qualità dei dati e a predisporre meccanismi di *assurance* e *due diligence* in grado di resistere a un crescente livello di scrutinio da parte di autorità, investitori e consumatori. In questo contesto, una corretta interpretazione e attuazione delle norme rappresenta non soltanto un obbligo di *compliance*, ma anche un fattore abilitante di fiducia, competitività e creazione di valore sostenibile nel lungo periodo.

Indicazioni ESMA su strategie ESG e prevenzione del greenwashing

Il 14 gennaio 2026 l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") ha pubblicato una nota tematica a carattere educativo dedicata alle

affermazioni di sostenibilità nelle comunicazioni non regolamentari, con un *focus* specifico sulle strategie ESG di integrazione ed esclusione. La nota non introduce nuovi obblighi di informativa, ma richiama le aspettative dell'Autorità in materia di informazioni chiare, corrette e non fuorvianti, offrendo un quadro di riferimento per mitigare i rischi di *greenwashing* lungo l'intera catena del valore degli investimenti sostenibili.

Il documento si fonda su quattro principi che dovrebbero guidare le comunicazioni rivolte agli investitori. Il primo è l'**accuratezza**: le affermazioni devono rappresentare fedelmente il profilo di sostenibilità di entità e prodotti, evitando esagerazioni, omissioni selettive e formulazioni vaghe, con coerenza tra terminologia, contenuti testuali e componenti non testuali.

Il secondo principio riguarda l'**accessibilità**: le informazioni devono essere facilmente reperibili e comprensibili, con un livello di dettaglio proporzionato al pubblico di riferimento; per i materiali brevi, in particolare rivolti agli investitori retail, è raccomandata una presentazione a livelli di approfondimento progressivi.

Il terzo principio richiede la **sostanziazione delle affermazioni** attraverso ragioni, dati e processi verificabili, con trasparenza sulle metodologie, sulle assunzioni e sui limiti informativi, nonché con confronti significativi e correttamente impostati.

Il quarto principio impone l'**aggiornamento tempestivo** dei contenuti al verificarsi di cambiamenti materiali, indicando la data e il perimetro delle analisi.

La nota fornisce definizioni operative delle due strategie più diffuse: **integrazione o esclusione ESG**. L'integrazione ESG consiste nella considerazione, vincolante o non vincolante, di rischi e opportunità ESG nel processo di analisi e decisione d'investimento, dalla selezione dei titoli alla loro pesatura fino all'*asset allocation*, con l'obiettivo di migliorare il rendimento aggiustato per il rischio. Tale approccio non comporta necessariamente l'esclusione di emittenti o settori e può essere improntato alla sola materialità finanziaria oppure alla doppia materialità, includendo anche gli impatti sull'economia reale.

Le esclusioni ESG, invece, si basano sull'applicazione coerente di filtri, assoluti o fondati su soglie, per escludere determinati emittenti, settori, pratiche o aree geografiche, al fine di ridurre specifici rischi e/o allineare il portafoglio a valori o norme condivise; possono essere impiegate tecniche di *negative screening* e *screening* rispetto a standard riconosciuti.

ESMA osserva una convergenza nella collocazione operativa di entrambe le strategie, tipicamente applicate nelle fasi di analisi e costruzione del portafoglio, ma rileva significative differenze nella loro implementazione e, soprattutto, nelle modalità di comunicazione. Per l'integrazione ESG, la vincolatività può variare in modo sensibile, così come la presenza di meccanismi decisionali che si attivano al mutare di fattori ESG considerati materialmente rilevanti. Il peso attribuito ai fattori ESG nei modelli

finanziari e nelle decisioni può andare da un ruolo centrale a una considerazione accessoria. Anche l'impatto sulla composizione del portafoglio è eterogeneo e può essere misurato, tra l'altro, attraverso il grado di sovrapposizione con strategie non ESG e tramite l'errore di tracciamento. Per le esclusioni ESG, la varietà di soglie e criteri, più o meno ambiziosi, e l'uso non uniforme della valutazione di materialità possono determinare un impatto molto diverso sull'universo investibile e sulla costruzione del portafoglio, talvolta limitato quando i criteri risultano poco pertinenti o le soglie eccessivamente permissive.

Alla luce di tali evidenze, ESMA fornisce orientamenti per una comunicazione conforme ai principi richiamati. È essenziale definire espressamente cosa si intende per integrazione ed esclusioni ESG alla prima occorrenza, precisando se l'affermazione è formulata a livello di prodotto o di entità e, in caso di comunicazioni aggregate, chiarendo perimetro e metodologie. La descrizione del processo dovrebbe indicare in quali fasi si applicano le strategie, se l'applicazione è vincolante e in che modo i fattori ESG incidono sui modelli finanziari e sulle decisioni, inclusi eventuali ribilanciamenti. Nel caso delle esclusioni, è opportuno illustrare criteri e soglie, specificando se derivano da un'analisi di materialità e se sono assoluti o relativi. Una rappresentazione credibile dell'impatto sull'universo investibile e sul portafoglio, inclusi il grado di riduzione del perimetro investibile, il livello di sovrapposizione con strategie non ESG e l'eventuale incremento del *tracking error*, consente agli investitori di valutare la portata effettiva delle strategie adottate. In aggiunta, la distinzione tra criteri applicati in via a livello aziendale e criteri specifici per singoli prodotti o *benchmark* aumenta la chiarezza e la comparabilità delle informazioni.

La **trasparenza metodologica** richiede di rendere note le metodologie, le assunzioni, le fonti e i limiti dei dati, nonché la frequenza di aggiornamento delle analisi, garantendo coerenza e tracciabilità tra i diversi materiali comunicativi. La datazione e la chiara delimitazione del perimetro delle analisi sono aspetti imprescindibili per prevenire interpretazioni fuorvianti. L'accessibilità dell'informazione deve essere perseguita assicurando una presentazione proporzionata al pubblico destinatario e, per i materiali rivolti ai retail, utilizzando percorsi di approfondimento immediatamente individuabili.

ESMA mette in guardia da alcune criticità ricorrenti. L'uso di "integrazione ESG" come etichetta omnicomprensiva per strategie diverse, l'impiego di *claim* a livello di entità privi di chiaro perimetro e metodologia, l'attribuzione a prodotti o *benchmark* di pratiche non effettivamente adottate e l'enfasi su un presunto profilo ESG superiore in assenza di evidenze sull'impatto reale sono pratiche da evitare. Parimenti, l'uso di affermazioni assolute non coerenti con soglie o eccezioni previste, la documentazione eccessivamente complessa o non aggiornata e l'assenza di contestualizzazione dei dati compromettono la qualità informativa e aumentano il rischio di *greenwashing*.

In conclusione, le affermazioni di sostenibilità relative alle strategie di integrazione ed esclusione ESG devono essere precise, accessibili, adeguatamente sostanziate e aggiornate, in coerenza con i principi richiamati dall'ESMA. Una comunicazione trasparente sulla natura delle strategie, sui relativi processi decisionali e sull'impatto effettivo su universi investibili e portafogli costituisce un presupposto essenziale per la tutela degli investitori e per l'integrità dei mercati. La coerenza tra dichiarazioni e prassi operative rappresenta, in ultima analisi, la migliore garanzia di conformità alle aspettative dell'Autorità e di credibilità delle iniziative di finanza sostenibile.

Standard, metodologie di riferimento, assurance per la rendicontazione e i claim di sostenibilità

Il consolidamento di prassi affidabili in materia di sostenibilità si fonda su tre pilastri: standard di reporting riconosciuti a livello internazionale, metodologie tecniche robuste per la misurazione e la qualificazione dei *claim*, e un quadro di *assurance* che garantisca qualità e affidabilità dell'informativa pubblicata.

STANDARD DI REPORTING

Gli IFRS *Sustainability Disclosure Standards* emanati dall'ISSB costituiscono il riferimento globale per l'informativa di sostenibilità orientata agli investitori. L'IFRS S1 definisce i requisiti generali per la rendicontazione di informazioni di sostenibilità rilevanti ai fini del valore d'impresa, mentre l'IFRS S2 disciplina l'informativa sul clima, coprendo *governance*, strategia, gestione dei rischi, metriche e *target*, in pieno allineamento con l'impostazione TCFD. In ambito europeo, gli ESRS integrano la CSRD con un'architettura tematica e settoriale, introducono l'approccio di doppia materialità e assicurano una forte coerenza con la Tassonomia UE e con il quadro informativo previsto dallo SFDR. I GRI Standards restano il principale riferimento per la rendicontazione degli impatti, ampiamente adottato nelle *disclosure* non finanziarie e complementare agli ESRS, favorendo l'integrazione tra prospettiva finanziaria e di impatto.

METODOLOGIE TECNICHE

Per la contabilizzazione delle emissioni climalteranti, il GHG Protocol rappresenta lo standard più diffuso per la misurazione delle emissioni Scope 1, Scope 2 e Scope 3, con specifici riferimenti per catena del valore e prodotto, nonché con il *GHG Protocol for Project Accounting* per la rendicontazione di progetti di riduzione.

Nel settore finanziario, il *framework* PCAF consente il calcolo delle emissioni finanziate, mentre l'iniziativa SBTi supporta la definizione di *target near term* e *net zero*, includendo lo standard FLAG dedicato a foreste, uso del suolo e agricoltura.

La valutazione degli impatti lungo il ciclo di vita si basa su metodologie LCA conformi alle norme ISO 14040 e ISO 14044 e, in ambito europeo, sugli approcci *Product Environmental Footprint* (PEF) e sulle relative PEFCR specifiche di categoria. Le dichiarazioni ambientali di prodotto sono disciplinate dalla ISO 14025, con la ISO 14026 che definisce i principi e i requisiti per la comunicazione basata su impronte ambientali. I *claim* ambientali sono inquadrati nella famiglia ISO 14020: la ISO 14021 regola le autodichiarazioni (ad esempio “*recyclable*” e “*biodegradable*”), la ISO 14024 definisce i criteri degli Ecolabel di Tipo I e la ISO 14067 stabilisce i requisiti per il calcolo e la comunicazione della *carbon footprint* di prodotto.

In materia di “*carbon neutrality*” e uso di crediti di compensazione, la PAS 2060 specifica i requisiti per dichiarazioni di neutralità; i *framework* ICVCM, con i *Core Carbon Principles*, e VCMI, con il *Claims Code*, promuovono l'integrità dei crediti e delle rivendicazioni, nel rispetto del principio di gerarchia di mitigazione che assegna priorità alle riduzioni reali delle emissioni e ammette gli *offset* solo per le quote residue non abbattibili.

ASSURANCE

L'affidabilità dell'informativa di sostenibilità è sostenuta da standard internazionali di *assurance*. In attesa delle prossime prime applicazioni dell'ISSA 5000, al momento la prassi professionale fa riferimento all'ISAE 3000 (*Revised*) per le verifiche su informazioni non finanziarie e all'ISAE 3410 per la ragionevole o limitata *assurance* sui rendiconti delle emissioni di gas a effetto serra. Questa traiettoria implica l'adeguamento dei sistemi di controllo interno, dei processi di raccolta dati e delle responsabilità di *governance*, al fine di garantire qualità, tracciabilità e verificabilità delle informazioni quali/quantitative.

APPLICAZIONE E CONTENZIOSO SUI GREEN CLAIM: TENDENZE RECENTI E IMPLICAZIONI

Negli ultimi mesi si è registrata un'intensificazione delle azioni di vigilanza e del contenzioso in materia di dichiarazioni ambientali, con interventi coordinati a livello europeo e iniziative incisive in diverse giurisdizioni.

Il comune denominatore è la richiesta di maggiore sostanzamento dei *claim*, chiarezza informativa e coerenza tra comunicazioni, strategie e risultati misurabili, al fine di prevenire pratiche fuorvianti e fenomeni di *greenwashing*.

In ambito europeo, nell'aprile 2024 la Commissione europea, in

coordinamento con le autorità nazionali dei consumatori, ha avviato un'azione congiunta nei confronti di venti compagnie aeree, contestando l'utilizzo di *claim green* potenzialmente fuorvianti. L'iniziativa segnala la priorità attribuita alla tutela dei consumatori nel settore dei trasporti, caratterizzato da comunicazioni sensibili su neutralità e riduzioni di emissioni.

Nel Regno Unito, a marzo 2024 tre importanti *retailer* del settore *fashion* hanno assunto impegni vincolanti per adeguare standard di etichettatura, sistemi di filtri, uso di immagini, target ambientali e schemi di accreditamento, in risposta alle preoccupazioni delle autorità circa la chiarezza e la verificabilità delle dichiarazioni di sostenibilità. Parallelamente, la *Advertising Standards Authority* ha censurato campagne pubblicitarie di istituti bancari per omissione di informazioni rilevanti sull'esposizione a combustibili fossili, richiamando l'esigenza di una rappresentazione completa e non selettiva dei profili ESG.

Nei Paesi Bassi, il Comitato per l'Autodisciplina Pubblicitaria (RCC) ha adottato decisioni che stigmatizzano l'uso di espressioni come "*CO2 neutral*" o "*climate neutral*" prive di adeguato sostanzamento. A queste si è aggiunta, nel marzo 2024, una sentenza del Tribunale di Amsterdam che ha accertato la fuorvianza di specifici *claim* ambientali. L'Autorità per i Consumatori e i Mercati ("ACM") ha inoltre imposto misure correttive, tra cui donazioni compensative e rettifiche pubbliche, a tutela della correttezza informativa.

In Austria, l'associazione dei consumatori VKI ha ottenuto una pronuncia avversa a comunicazioni su voli presentati come "*CO2 neutral*", laddove tali affermazioni si basavano su percentuali non realistiche di carburanti sostenibili per l'aviazione ("SAF"). La decisione sottolinea l'esigenza di allineare i messaggi commerciali a presupposti tecnici realistici e verificabili.

In Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato sanzioni per *claim* ambientali ingannevoli in diversi comparti, tra cui energia, automotive e alimentare. L'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria è intervenuto su affermazioni assolute non adeguatamente supportate, ribadendo l'obbligo di trasparenza, contestualizzazione e prova a sostegno delle dichiarazioni rivolte al pubblico.

In Australia, la *Australian Securities and Investments Commission* e la *Australian Competition and Consumer Commission* hanno promosso azioni nei confronti di fondi presentati come "ESG", operatori nei settori *utilities* ed energia e programmi di crediti di carbonio. Gli strumenti utilizzati hanno incluso notifiche di violazione, impegni e cause civili, con l'obiettivo di rafforzare la coerenza tra posizionamento di mercato e caratteristiche effettive dei prodotti e dei servizi.

Queste dinamiche hanno rilevanti implicazioni sistemiche. È in crescita il ricorso a cause strategiche promosse da organizzazioni non governative, concorrenti in ambito di concorrenza sleale e investitori o consumatori

attraverso azioni collettive. Tali iniziative perseguono finalità di riparazione, ma svolgono anche un ruolo di deterrenza e di difesa regolatoria, orientando le prassi di mercato verso standard più rigorosi di veridicità, comparabilità e verificabilità dei *claim* ambientali. In questo scenario, gli operatori economici sono chiamati a rafforzare i propri presidi di *governance*, i processi di controllo dei contenuti e le basi metodologiche a supporto delle comunicazioni, per ridurre il rischio legale e reputazionale e garantire un'informazione corretta e trasparente.

Meccanismi di compliance e controllo

Un efficace presidio dei *claim* ambientali richiede un impianto di *compliance* integrato che unisca monitoraggio normativo, *governance* dei dati, processi decisionali strutturati e una solida catena di controllo interna ed esterna. In questo quadro, occorre allineare le dichiarazioni alla sostanza delle strategie e dei risultati, riducendo il rischio legale e reputazionale e assicurando coerenza con standard e regolamentazioni internazionali.

Il primo pilastro è lo *scanning* regolatorio e la mappatura degli impatti. Le organizzazioni devono presidiare in modo sistematico gli sviluppi in Unione europea, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, area APAC e America Latina, traducendo i requisiti in regole operative per *product governance*, *supply chain*, *reporting* e *marketing*. Il perimetro dei *claim* va definito e mantenuto coerente con i principali standard di informativa e rendicontazione, in particolare SFDR, ESRS e ISSB, così da evitare discrepanze tra comunicazione esterna e informativa regolamentata.

Altrettanto centrale è la mappatura dei *touchpoint* in cui le dichiarazioni si manifestano. *Packaging*, canali *e-commerce*, campagne pubblicitarie, *investor deck*, *sustainability report*, comunicati stampa e certificazioni di terze parti devono essere censiti e sottoposti a controlli omogenei. La responsabilità si estende ai *claim* veicolati da fornitori e partner, che devono essere inclusi nei presidi di verifica e nelle previsioni contrattuali.

Il sostanzamento metodologico è il punto di non ritorno: nessun dato, nessuna rivendicazione. Le affermazioni devono poggiare su dati aggiornati, tracciabili e verificabili, calcolati con metodologie riconosciute come LCA, GHG Protocol e PEF. È necessario dichiarare con chiarezza basi di confronto e ambito della dichiarazione, evitando generalizzazioni. Una *governance* dei dati ESG ben definita, con *data owner*, discendenza e controlli di qualità, consente di assicurare coerenza, ripetibilità e affidabilità delle metriche.

La *governance* dei *claim* richiede politiche interne e processi di approvazione robusti. Linee-guida aziendali devono stabilire termini consentiti e vietati, nonché le condizioni per l'uso di espressioni come

carbon neutral o *net zero*. Un comitato trasversale che coinvolga ESG, legale, *compliance*, *marketing* e *product management* garantisce una valutazione multidisciplinare. Il modello delle tre linee di difesa – controllo operativo, *risk/compliance* e *internal audit* – assicura separazione dei ruoli e indipendenza nella verifica.

La *due diligence* di filiera e la contrattualistica costituiscono ulteriori garanzie. I contratti con i fornitori dovrebbero prevedere obblighi sui dati ambientali, diritti di audit e rimedi in caso di non conformità. Gli strumenti di valutazione dei rischi lungo la catena del valore devono essere coerenti con i requisiti emergenti della CSDDD, così da intercettare tempestivamente vulnerabilità che possano riflettersi sui *claim* a valle.

Sul fronte dell'*assurance*, è opportuno adottare un programma scalabile che combini verifiche interne ed esterne sulle dichiarazioni più critiche e sui KPI chiave, pianificando il progressivo adeguamento all'*assurance* richiesta dagli ESRS. Un *readiness assessment* orientato all'*assurance* seppur limitata consente di colmare *gap* di processo, dato e controllo in tempo utile, elevando la credibilità dell'informativa.

È indispensabile, inoltre, disporre di un piano di risposta e *remediation*. Un protocollo per le segnalazioni, anche tramite canali di *whistleblowing*, deve integrare la gestione dei rapporti con *media* e autorità, prevedendo rettifiche volontarie, rimedi verso consumatori e partner e una puntuale conservazione della documentazione probatoria. La tempestività e la trasparenza nell'azione correttiva sono fattori chiave per contenere impatti reputazionali e sanzionatori.

Infine, formazione e cultura rappresentano il collante dell'intero sistema. Un programma di miglioramento delle competenze rivolto a marketing, procurement, *investor relations*, vendite e agenzie creative deve fornire linee guida pratiche sulla terminologia e sulle buone pratiche, facendo riferimento ai principali codici e guide internazionali, tra cui *Green Guides* della FTC, CMA Code del Regno Unito, linee-guida AFM e ARPP.

Conclusioni e raccomandazioni

La traiettoria regolatoria e di standardizzazione converge verso maggiore chiarezza, comparabilità e verificabilità dei *claim* ambientali. Per trasformare la *compliance* in un fattore di fiducia e differenziazione competitiva, le organizzazioni dovrebbero ancorare ogni dichiarazione a metodologie riconosciute e a dati auditabili, adottando in modo coerente i riferimenti ISSB, ESRS e GRI e gli strumenti LCA, PEF e GHG Protocol. Piani e target – inclusi SBTi e, per il settore finanziario, PCAF – vanno allineati a CapEx e meccanismi di *governance*, riducendo l'affidamento a compensazioni e definendo con precisione il perimetro di qualsiasi affermazione di neutralità.

La *due diligence* ambientale deve essere integrata lungo l'intera catena del valore, rafforzando clausole contrattuali e *audit* di fornitura, mentre nel settore finanziario è fondamentale presidiare le regole specifiche (SFDR, linee-guida ESMA sui nomi, SDR e *Names Rule*) per evitare disallineamenti tra *naming*, politiche d'investimento e composizione effettiva dei portafogli.

Processi di approvazione e *assurance* dei *claim*, sostenuti da un *framework* di controlli e da piani di *remediation* prontamente attivabili, riducono l'esposizione a rischi legali e reputazionali. Una comunicazione progressiva e trasparente, che espliciti limiti e dipendenze, consente infine di evitare il *greenwashing* e di preservare la fiducia di clienti e investitori.

Pubblicato online il 6 febbraio 2026

**L'autore
di questo articolo**

PIERMARIO BARZAGHI

Partner KPMG responsabile dei servizi ESG, membro Sustainability Reporting Technical Expert Group dell'EFRAG per l'elaborazione degli standard di rendicontazione di sostenibilità.

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Limiti dimensionali dell'impresa e obblighi contabili

ALESSANDRO SAVOIA

Le dimensioni dell'impresa sono determinanti non solo per l'individuazione della tipologia di bilancio da predisporre: in vari casi, infatti, il legislatore impone obblighi o adempimenti alle imprese che discendono dalla dimensione raggiunta.

Premessa

Nel corso del 2024 il legislatore, con l'emanazione del Dlgs n. 125/2024 in attuazione della Direttiva 2023/2775/UE, è intervenuto per modificare i limiti dimensionali per la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata, per quello delle micro-imprese, nonché del bilancio consolidato.

Il panorama degli adempimenti contabili a cui è tenuta una impresa in funzione delle dimensioni raggiunte è tuttavia più ampio, e riguarda anche altre fattispecie quali, ad esempio, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nell'ambito delle società a responsabilità limitata, piuttosto che la tenuta della contabilità del magazzino.

I vari adempimenti non fanno tuttavia riferimento a parametri tra loro omogenei, né per quanto concerne gli importi da prendere in considerazione, né per quanto riguarda le modalità attraverso le quali determinare il superamento dei limiti di volta in volta previsti dal legislatore.

Il bilancio in forma abbreviata

Il bilancio in forma abbreviata può essere predisposto dalle società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti **limiti**:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

I primi parametri sono stati incrementati, ad opera dell'articolo 16 del Dlgs n. 125/2024, del 25% rispetto a quelli precedentemente in vigore, mentre è rimasto inalterato il limite relativo al numero dei dipendenti. L'intervento ha avuto lo scopo di adeguare le soglie previste per la redazione del bilancio in forma abbreviata all'inflazione registrata negli anni precedenti, e così facendo di allargare il perimetro di soggetti che possono ora fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d'esercizio.

Per quanto concerne la verifica dei suddetti **parametri** si rammenta che:

- › il primo parametro è dato dalla somma delle macro-classi A), B) C) e D)

dell'attivo di stato patrimoniale, al netto dei fondi rettificativi (fondi ammortamento e fondi svalutazione);

- › il secondo parametro fa riferimento ai ricavi derivanti dalla gestione caratteristica. Esso coincide con la voce A1) del conto economico, e dunque risulta espresso al netto di resi, abbuoni, sconti e premi;
- › il terzo parametro è invece più articolato nella sua determinazione. Esso fa riferimento, in primo luogo, ai soli "lavoratori dipendenti" legati all'impresa da un rapporto di lavoro subordinato. Più in generale in dottrina si ritiene che «[...] la nozione di dipendenti occupati comprenda anche le figure di collaborazione organizzata dal committente alle quali si applica la disciplina in tema di lavoro subordinato secondo il recente decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»¹.

Il **numero dei dipendenti** va peraltro determinato sulla base della media ponderata giornaliera dei dipendenti in forza durante l'esercizio², riducendo in tal modo eventuali effetti legata alla stagionalità dell'attività svolta.

A tal riguardo, ipotizzando che l'impresa abbia avuto 48 dipendenti per 100 giorni, 55 dipendenti per ulteriori 90 giorni, e 60 dipendenti per i restanti 175 giorni, il parametro è determinato come segue:

$$\frac{48 \times 100 + 55 \times 90 + 60 \times 175}{365} = 55,48$$

Eventuali dipendenti a tempo parziale saranno invece computati nel calcolo in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.

Per predisporre il bilancio in forma abbreviata è quindi necessario che l'impresa si trovi ad un livello pari, o inferiore, per almeno due dei suddetti parametri, e che tale situazione si verifichi (anche a fronte di parametri diversi da anno ad anno) per due esercizi consecutivi.

In passato non era pacifico se la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata decorresse già dal secondo esercizio consecutivo in cui non si superavano i limiti di legge o se dall'esercizio successivo dal verificarsi della condizione.

Si consideri il seguente esempio, in cui l'impresa sia nel 2024 che nel 2025 non supera due dei parametri previsti dall'articolo 2435-bis Codice civile. Questa può già predisporre il bilancio in forma abbreviata nel 2025, o dovrà attendere l'anno successivo?

1. Si veda Assonime, "La nozione di dipendenti occupati ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata", *Caso n. 9*, 2017, p. 7; conforme anche G. Vasapolli, A. Vasapolli, *Dal bilancio d'esercizio al reddito d'impresa*, RT Editore, Milano, 2025, p. 113.

2. Cfr. Fondazione Luca Pacioli, "Bilancio in forma abbreviata", *Documento n. 15*, 28 aprile 2005, p. 2.

3. Cfr. S. Latorraca, "Il bilancio abbreviato", in S. De Rosa, S. Latorraca, M. Meoli (a cura di), *Le novità del bilancio 2024*, Torino, 2025, p. 289.

	Attivo (dati €/1.000)	Ricavi (dati €/1.000)	Dipendenti
Limiti	5.500	11.000	50
2024	5.000	10.000	64
2025	5.300	13.000	49

In passato la **prassi professionale**⁴ aveva al riguardo fornito un'interpretazione improntata alla prudenza del disposto dell'articolo 2435-bis Codice civile, in base alla quale si sarebbe potuto usufruire della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata solamente a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti⁵. Nell'esempio proposto ciò avrebbe comportato la possibilità di redigere il bilancio abbreviato solamente dal 2026.

Per contro, aveva trovato spazio altra impostazione, avvalorata dalla **dottrina prevalente**⁶, la quale riconosceva invece la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate.

Quest'ultima interpretazione è stata peraltro recepita, in epoca successiva, dalla stessa prassi professionale, la quale in occasione della riforma del diritto contabile ad opera del Dlgs n. 139/2015, tenuto conto della *ratio* della riforma volta a ridurre gli oneri amministrativi per le realtà di minori dimensioni, ha assunto una posizione più favorevole per le imprese, riconoscendo la possibilità di utilizzare le semplificazioni in commento già dal secondo esercizio in cui si superano i limiti⁷. Riprendendo l'esempio, pertanto, sulla base delle suindicate considerazioni, l'impresa

4. Cfr. Cndcec, "La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni. Disposizioni normative e criticità", *Documento*, novembre 2012. L'impostazione è stata quindi ripresa da Fondazione Nazionale dei Commercialisti, "I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle modifiche del D.Lgs. 139/2015", *Documento*, 15 gennaio 2016, p. 6; Fondazione Nazionale dei Commercialisti, "Come cambiano i principi contabili nazionali OIC: novità in tema di rendiconto e di strumenti finanziari derivati", *Documento*, 30 settembre 2016, p. 8.

5. Cfr. Cndcec, *op. cit.*, p. 7, nel quale si indicava che «pur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle parole "per due esercizi consecutivi" e "per il secondo esercizio consecutivo", in un'ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti». L'impostazione in parola viene quindi richiamata da Fondazione Nazionale dei Commercialisti, "I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle modifiche del D.Lgs. 139/2015", *Documento*, 15 gennaio 2016, p. 5.

6. Cfr. In passato Assonime, "Le principali novità del decreto di recepimento della direttiva in materia di relazione sul governo societario degli emittenti", *Circolare n. 9*, 18 febbraio 2009, p. 16; M. Caratozzolo, *Il bilancio d'esercizio*, Milano, 1998, p. 687. Più di recente F. Giunta, M. Pisani, *Il bilancio*, Santarcangelo di Romagna, 2017, p. 439; C. Sottoriva, "Le semplificazioni per le medie imprese e per le micro-imprese", in A. Palma (a cura di), *Il bilancio di esercizio*, Milano, 2016, p. 749; F. Bava, A. Devaille, *Bilancio 2020*, Torino, 2021, p. 885.

7. Confindustria - Cndcec, *Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali*, 31 marzo 2017, p. 17 le quali hanno evidenziato che «in sede di prima adozione [2016, n.d.r.], si segnala l'opportunità di verificare il rispetto delle predette condizioni con

potrà redigere il bilancio dell'esercizio 2025 in forma abbreviata.

Per quanto concerne, invece, le **società di nuova costituzione**, la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata sussiste già con riferimento al primo esercizio nel caso in cui non sono superati due dei limiti indicati.

Resta peraltro incerto in questa fattispecie se, nel caso di primo esercizio di attività inferiore (o superiore) a dodici mesi, i parametri in esame debbano, o meno, essere oggetto di ragguaglio su base annua.

Da un lato, infatti, vi è in dottrina chi ritiene sia da escludersi la necessità di ragguagliare all'anno i valori di riferimento⁸, dall'altro, è stato all'opposto sostenuto che «se l'esercizio sociale è inferiore o superiore a dodici mesi, i corrispondenti ricavi delle vendite e delle prestazioni devono essere ragguagliati all'anno»⁹.

Una volta appurato di rientrare nei parametri indicati dal legislatore l'impresa potrà dunque redigere il bilancio d'esercizio nella forma abbreviata, con le **semplificazioni** previste dall'articolo 2435-bis Codice civile, le quali consistono:

- › nell'utilizzo di uno schema semplificato di stato patrimoniale;
- › nell'utilizzo di uno schema semplificato di conto economico;
- › nell'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario;
- › nelle minori informazioni da riportare in nota integrativa;
- › nell'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione laddove le informazioni di cui all'articolo 2428, comma 2, numeri 3) e 4) Codice civile vengano riportate in nota integrativa;
- › dalla possibilità di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli di debito, dei crediti e dei debiti.

Altre facilitazioni per le imprese in questione sono inoltre state previste dalla prassi contabile. Si pensi, ad esempio, alla possibilità prevista dall'Oic 9 di applicare l'*impairment test* semplificato, o alle varie altre semplificazioni da ultimo introdotte dall'Oic 34 in materia di contabilizzazione dei ricavi.

Resta peraltro vero che la redazione del bilancio in forma abbreviata rappresenta una facoltà concessa dal legislatore all'impresa, la quale potrà scegliere di esercitarla o meno, essendo pertanto libera, in altri termini, di poter sempre predisporre il bilancio nella forma ordinaria. Il **bilancio in forma ordinaria** deve peraltro essere predisposto obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 2435-bis Codice civile «[...] il secondo esercizio consecutivo in cui sono stati superati due dei limiti indicati».

Ai fini della **decadenza dalle semplificazioni** è quindi necessario che il **superamento dei parametri** si verifichi **per due esercizi consecutivi**,

riguardo agli esercizi 2015 e 2016. Tale impostazione consentirebbe, in questa fase, un'adozione delle nuove previsioni immediata e in linea con le previsioni dell'Unione, volte a ridurre gli oneri amministrativi per le realtà di minori dimensioni.

L'alternativa di dover verificare il rispetto dei limiti anche per il 2014 in questa specifica fase sembrerebbe eccessiva».

8. Cfr. S. Latorraca, *op. cit.*, p. 282.

9. Così G. Vasapolli, A. Vasapolli, *op. cit.*, p. 112.

tenuto peraltro conto che non è necessario che parametri non rispettati in un esercizio coincidano con quelli non rispettati nell'esercizio successivo.

Per contro, il mero superamento di due dei limiti per un solo anno non comporterà, invece, per l'impresa il venir meno della facoltà di poter redigere il bilancio in forma abbreviata.

Il bilancio delle micro-imprese

Il Dlgs n. 125/2024 è intervenuto per adeguare anche i limiti dimensionali da prendere a riferimento per la redazione del bilancio d'esercizio da parte delle cosiddette micro-imprese. In particolare, il disposto dell'articolo 2435-ter Codice civile prevede che siano considerate micro-imprese le società (anche in tal caso che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati) che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti **limiti**:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

Dopo aver appurato, con le stesse logiche illustrate nel precedente paragrafo, il rispetto dei suddetti parametri, la micro-impresa potrà predisporre il bilancio d'esercizio usufruendo di varie **semplificazioni**, tutte volte a ridurre gli oneri da sostenersi per la redazione dell'elaborato contabile, quali previste dall'articolo 2435-ter Codice civile, e relative a:

- › l'utilizzo dello schema semplificato di stato patrimoniale adottato dalle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- › l'utilizzo dello schema semplificato di conto economico adottato dalle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- › l'esonero dalla redazione del rendiconto finanziario;
- › la possibilità di non predisporre la nota integrativa laddove le informazioni di cui all'articolo 2427, comma 1, n. 9) e n. 16), Codice civile siano riportate in calce allo stato patrimoniale;
- › l'esonero dalla redazione della relazione sulla gestione laddove le informazioni di cui all'articolo 2428, comma 2, numeri 3) e 4), Codice civile vengano riportate in calce allo stato patrimoniale;
- › la possibilità di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli di debito, dei crediti e dei debiti;
- › la mancata applicazione delle previsioni dell'articolo 2426, comma 1, n. 11-bis, Codice civile in materia di valutazione degli strumenti finanziari derivati;
- › la mancata applicazione delle disposizioni dell'articolo 2423, comma 5, Codice civile afferenti all'obbligo di deroga ai fini del rispetto della clausola generale della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Come indicato anche nella relazione d'accompagnamento al Dlgs n. 139/2015 tutte le disposizioni contenute nell'articolo 2435-ter Codice civile sono volte a consentire alle micro-imprese di redigere il bilancio secondo le semplificazioni previste dalla Direttiva 2013/34/UE, ottenendo in tal modo un considerevole abbattimento dell'onere amministrativo.

Trattandosi di una norma agevolativa a beneficio di tali imprese è pertanto plausibile che le stesse decidano volontariamente di non avvalersene e quindi, facendosi carico dei maggiori oneri per la redazione del bilancio, possano così fornire una informazione finanziaria più completa.

In questa prospettiva una micro-impresa che decide di redigere il bilancio in forma ordinaria o in forma abbreviata adotterà le specifiche previsioni di legge stabilite per queste tipologie di bilancio, ivi inclusa, ad esempio, la disciplina degli strumenti finanziari derivati prevista dal numero 11-bis, primo comma dell'articolo 2426 Codice civile e dall'Oic 32^{no}. Anche in tal caso il superamento per due esercizi consecutivi dei parametri indicati dall'articolo 2435-ter Codice civile comporterà la perdita dello *status* di micro-impresa e delle connesse semplificazioni contabili con la necessità di dover redigere, a seconda della dimensione nel frattempo raggiunta, il bilancio in forma abbreviata, piuttosto che in forma ordinaria.

Si evidenzia da ultimo che l'articolo 24, comma 2, lett. c) della legge n. 238/2021 (legge europea 2019-2020) ha aggiunto all'articolo 2435-ter il comma 5, il quale stabilisce che agli "enti di investimento" e alle "imprese di partecipazione finanziaria", come definiti dall'articolo 2 della Direttiva 2013/34/UE, non si applichino le semplificazioni previste per le micro-imprese, anche se rientrano nei relativi limiti dimensionali, nonché alcune semplificazioni previste per il bilancio abbreviato¹⁰. Da ciò deriva che tali enti e imprese, laddove sottosoglia rispetto ai limiti dimensionali previsti dall'articolo 2435-bis Codice civile:

- › adottano gli schemi semplificati di stato patrimoniale e conto economico previsti per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- › sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario;
- › sono sempre tenute a redigere la nota integrativa, con il contenuto previsto per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata;
- › sono sempre tenute a redigere la relazione sulla gestione, non potendo mai esserne esonerate;
- › possono non utilizzare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli di debito, dei crediti e dei debiti;
- › sono tenute alla valutazione derivati al *fair value*.

10. In tal senso anche Organismo Italiano di Contabilità, *Newsletter*, 2023.

Savoia, "Il bilancio delle *holding* dopo la legge europea 2019-2020", 2023, 2, p. 39.

11. Più diffusamente si veda in questa Rivista, A.

Il bilancio consolidato

L'opera di rivisitazione dei parametri dimensionali correlati agli obblighi contabili delle imprese ha riguardato anche il bilancio consolidato. Giova al riguardo ricordare come l'articolo 27 del Dlgs n. 127/1991 preveda alcuni **specifici casi di esonero dall'obbligo di redazione** del bilancio consolidato, di seguito meglio indicati:

- › gruppi di modeste dimensioni;
- › *subholding*;
- › gruppi con partecipazioni di controllo irrilevanti;
- › capogruppo che controlla esclusivamente società escludibili facoltativamente dal consolidamento integrale.

Per quanto concerne, in particolare, la prima fattispecie il comma 1, dell'articolo 27 prevede che non siano soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per due esercizi consecutivi, su base consolidata, due dei seguenti limiti:

- › 25 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
- › 50 milioni di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- › 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

In passato la verifica dei parametri veniva effettuata con riferimento ai dati "lordi"¹², ossia sulla base di un "bilancio-somma"¹³, dato dalla mera aggregazione, senza rettifiche di consolidamento, dei bilanci della controllante e delle sue controllate, e ciò al fine di evitare all'impresa capogruppo di implementare onerose elaborazioni per stabilire l'obbligo, o meno, alla redazione del bilancio consolidato.

Va tuttavia evidenziato come la legge n. 238/2021, oltre a introdurre le previsioni relative al bilancio delle micro-imprese in precedenza illustrate, ha altresì apportato modifiche alla normativa sul bilancio consolidato. Tra queste si annota come l'articolo 24, comma 3, lett. b) della legge europea 2019-2020 abbia modificato l'articolo 27, comma 1, Dlgs n. 127/1991 aggiungendo "*su base consolidata*" dopo le parole "*non abbiano superato*", motivo per cui ad oggi il totale degli attivi e dei ricavi deve essere determinato su base consolidata, ossia dopo aver effettuato l'eliminazione delle operazioni intragruppo richieste dalle procedure di consolidamento¹⁴.

La società controllante è quindi tenuta a verificare il superamento, o

12. In tal senso l'Oic 17, nella versione emanata nel dicembre 2016 ed aggiornata con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017, al § 26 indicava che "il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni deve essere determinato con riferimento ai dati "lordi" risultanti dai bilanci d'esercizio, compreso quello della controllante, senza procedere alle eliminazioni delle operazioni intragruppo

richieste dalle tecniche di consolidamento".

13. Cfr. C. Teodori, *Il bilancio consolidato*, Milano, 2020, p. 53.

14. Si veda U. Sostero, F. Cerbioni, C. Saccon, *Bilancio consolidato*, McGraw-Hill Education, Milano, 2025, p. 48. In tal senso anche il paragrafo 26 dell'Oic 17, come risultante dopo gli emendamenti pubblicati il 4 maggio 2022.

meno, dei valori quantitativi previsti nell’esercizio in corso e in quello precedente, e nel caso in cui in entrambi gli esercizi di riferimento non abbia superato due dei tre parametri previsti dal legislatore, essa sarà esonerata dalla redazione del bilancio consolidato.

Per contro, il mancato superamento dei limiti suddetti per un solo esercizio non costituisce causa di esclusione dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

	Attivo (dati €/1.000)	Ricavi (dati €/1.000)	Dipendenti
Limiti	25.000	50.000	250
2024	24.000	53.000	190
2025	27.000	55.000	185

Nel caso appena riportato la società controllante, sulla base dei parametri previsti dall’articolo 27, comma 1 del Dlgs n. 127/1991 sarà tenuta con riferimento all’esercizio 2025 alla predisposizione del bilancio consolidato in quanto solamente per l’anno 2024 è rimasta sottosoglia di due valori.

Per quanto riguarda il primo esercizio di consolidamento va evidenziato come il legislatore, a differenza di quanto fatto con il bilancio in forma abbreviata e per il bilancio delle micro-imprese, non abbia affrontato la fattispecie anche nell’ambito del Dlgs n. 127/1991. La dottrina, a tal riguardo, ha evidenziato come sia possibile giungere a due differenti soluzioni per valutare la sussistenza dell’obbligo di redazione del consolidato nel momento iniziale di acquisizione del controllo¹⁵.

La prima, nel rispetto del tenore letterale della norma, prende in considerazione due esercizi, rappresentati da quello in cui è avvenuto l’acquisto del controllo e quello precedente. In tal caso si dovrà ricostruire una situazione proforma antecedente alla creazione del gruppo.

La seconda impostazione prevede invece di considerare solo i dati riferiti all’esercizio in cui è avvenuto l’acquisto del controllo, e in tal caso le società che acquistano il controllo di un’altra impresa sono tenute alla redazione del bilancio consolidato alla chiusura del primo esercizio successivo all’acquisizione, solo nel caso in cui siano superati, con riferimento all’esercizio in cui è avvenuto l’acquisto del controllo, almeno due dei parametri dimensionali previsti dal legislatore.

Quest’ultima impostazione è tuttavia da preferirsi - anche a parere di chi scrive - in quanto più idonea ad esprimere la realtà sostanziale e giuridica del gruppo neocostituito. Come correttamente evidenziato «è solo al momento dell’acquisto del controllo che si crea il gruppo in senso giuridico

15. Si veda Assonime, "Gruppi neocostituiti di minori dimensioni e obbligo di redazione del bilancio consolidato", *Caso n. 7*, 2019, p. 4.

ed economico e conseguentemente si possono determinare le sue dimensioni. Il rilievo alla situazione retrospettiva costituirebbe una vera e propria finzione giuridica, con anche un aggravio di costi non indifferente per ricostruire dati pro-forma»¹⁶.

Tra le modifiche introdotte dalla **legge europea 2019-2020** va inoltre ricordata l'introduzione – ad opera dell'articolo 24, comma 3, lett. b), n. 2) – del comma 1-bis nell'ambito dell'articolo 27 del Dlgs n. 127/1991 con il quale è stato previsto che il controllo del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 possa essere effettuato anche su base aggregata, ossia senza effettuare le operazioni di consolidamento, avendo in tale caso a riferimento parametri per attivo e ricavi maggiorati del 20% rispetto a quelli previsti per la verifica con dati su base consolidata. Il tutto come meglio riportato nella seguente tabella:

	Attivo (dati €/1.000)	Ricavi (dati €/1.000)	Dipendenti
Base consolidata	25.000	50.000	250
Base aggregata	30.000	60.000	250

In tal caso, è stato evidenziato in dottrina che la verifica su base aggregata deve essere effettuata includendo anche i dati di imprese eventualmente escluse dall'area di consolidamento¹⁷.

La **novella** ha significativi impatti a livello operativo in quanto in taluni casi, ancorché si faccia riferimento a dati aggregati e non consolidati, l'impresa controllante potrebbe in forza del disposto del comma 1-bis, beneficiare dell'esonero dalla redazione del bilancio consolidato. Si consideri il seguente esempio afferente al gruppo di imprese composto dalla controllante Alfa e dalla sua controllata Beta.

	Alfa	Beta	Dati aggregati	Rettifiche	Dati consolidati
2024					
Attivo	16.000	13.500	29.500	-1.500	28.000
Ricavi	40.000	15.000	55.000	-4.000	51.000
Dipendenti	150	80	230		230
2025					
Attivo	16.500	12.700	29.200	-1.800	27.400
Ricavi	45.000	16.500	61.500	-3.500	58.000
Dipendenti	152	83	235		235
N.B. Dati €/1.000					

16. Cfr. Assonime, *op. cit.*, 2019, p. 5.

17. In tal senso G. Vasapolli, A. Vasapolli, *op. cit.*, p. 318.

Nell'esempio riportato emerge come la controllante in questione, laddove avesse verificato il superamento dei parametri su base consolidata, sarebbe risultata soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato, mentre su base aggregata beneficerebbe dell'esonero.

	Attivo (dati €/1.000)	Ricavi (dati €/1.000)	Dipendenti
Limiti base consolidata	25.000	50.000	250
2024	28.000	51.000	230
2025	27.400	58.000	235
Limiti base aggregata	30.000	60.000	250
2024	29.500	55.000	230
2025	29.200	61.500	235

Si evidenzia, da ultimo, che l'esonero dalla redazione del bilancio consolidato per i gruppi di minori dimensioni non si applica ai sensi dell'articolo 27, comma 2, Dlgs n. 127/1991 nel caso in cui l'impresa controllante, o una delle imprese controllate, sia un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16, Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39, ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-ter del medesimo decreto legislativo.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo

La dimensione dell'impresa assume rilevanza anche per quanto concerne l'obbligo di nomina dell'organo di controllo. In particolare, avendo a riferimento le società a responsabilità limitata, l'articolo 2477, comma 2, Codice civile prevede che la nomina dell'organo di controllo o del revisore legale sia obbligatoria nei casi in cui la società:

- › è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- › controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- › ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Con riferimento all'ultima delle fattispecie indicate va ricordato come la norma sia stata profondamente rivista ad opera del Codice della crisi e dell'insolvenza (e sue successive modificazioni), il quale – al fine di rendere più efficiente il sistema degli strumenti di allerta che si fonda sugli obblighi di segnalazione da parte dell'organo di controllo e del revisore – ha abbassato e ridotto, da due ad uno solo, i **parametri**, che laddove superati per due esercizi consecutivi obbligano la società a responsabilità limitata

alla nomina dell'organo di controllo o del revisore¹⁸.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti previsti dall'articolo 2477, comma 2, Codice civile deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non si attiva in tal senso, alla nomina provvederà il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Per quanto riguarda invece la **cessazione** dell'organo di controllo, o del revisore, questa interverrà ai sensi dell'articolo 2477, comma 3, Codice civile quando, per tre esercizi consecutivi, non sarà superato alcuno dei predetti limiti.

La contabilità di magazzino

Le scritture ausiliarie di magazzino sono prescritte, a differenza di quanto sin qui visto per gli altri adempimenti, dalla normativa fiscale. Nello specifico dall'articolo 14, comma 1, lett. d) del Dpr n. 600/1973, il quale ne prevede la tenuta, al superamento dei parametri di seguito meglio indicati, da parte delle società di capitali ed enti pubblici e privati soggetti all'Ires, i trust e gli enti non commerciali che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, le società di persone (Snc, Sas e società ad esse equiparate dall'articolo 5 del Dpr n. 917/1986), nonché per le persone fisiche che esercitano imprese commerciali.

La normativa civilistica non prevede un espresso obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino.

Vero è che l'articolo 2214, comma 2, Codice civile dispone che l'imprenditore commerciale «deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite».

Per quanto riguarda l'individuazione dei parametri da superare ai fini dell'individuazione dell'obbligo, o meno, della tenuta della contabilità di magazzino occorre fare riferimento all'articolo 1, comma 1, primo periodo del Dpr n. 695/1996, il quale ne prevede la tenuta a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente:

- › l'ammontare dei ricavi di cui agli articoli 57 e 85 del Tuir è superiore a 5,164 milioni di euro; e contemporaneamente,

18. Cfr. Assonime, "Codice della crisi: nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl e

primo esercizio di svolgimento dell'attività di revisione legale", *Caso n. 1*, 2020.

› il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 del Tuir è superiore a 1,1 milioni di euro.

In sostanza il legislatore concede all'impresa, dopo il superamento dei limiti per due periodi d'imposta consecutivi, un anno di tempo per organizzarsi ed implementare un sistema di scritture ausiliari di magazzino.

Nel caso di seguito prospettato l'impresa, avendo superato i due parametri sia nel 2022, che nel 2023, è tenuta a partire dal 2025 all'implementazione della contabilità di magazzino.

	Ricavi (dati €/1.000)	Rimanenze (dati €/1.000)
Limiti	5.164	1.100
2022	8.000	1.300
2023	7.500	1.400
2024	...	...
2025	...	...

L'eventuale obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino cessa, invece, secondo quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 1 del Dpr n. 695/1996, a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai predetti limiti.

Se un'impresa obbligata a tenere le scritture di magazzino non dovesse superare nei periodi d'imposta 2024 e 2025 entrambi i limiti (ricavi e valore complessivo delle rimanenze finali di magazzino) oppure – come nell'esempio che segue – soltanto uno di essi (o i ricavi o il valore delle rimanenze finali di magazzino), l'obbligo cesserebbe a partire dal 2026.

	Ricavi (dati €/1.000)	Rimanenze (dati €/1.000)
Limiti	5.164	1.100
2024	4.600	1.300
2025	4.200	1.400
2026	...	...

Per contro, se i limiti non fossero superati soltanto nel 2024 e non anche nel 2025, l'impresa dovrebbe continuare a tenere le scritture di magazzino nel 2026 perché non si sarebbero verificate le condizioni per la cessazione dell'obbligo.

Si evidenzia inoltre che, per i soggetti il cui periodo di imposta è diverso dall'anno solare, l'articolo 1, comma 1, terzo periodo del Dpr n. 695/1996, prevede un espresso obbligo di ragguaglio su base annua dell'ammontare dei ricavi.

Tale previsione non opera invece con riferimento all'ammontare delle rimanenze, in quanto l'entità di tale posta non dipende dalla durata del periodo d'imposta¹⁹.

Ciò interessa a ben vedere i soggetti che iniziano l'attività nel corso dell'anno e che, conseguentemente, dovranno nel primo periodo d'imposta, qualora di durata superiore o inferiore ai dodici mesi, rapportare all'anno i ricavi conseguiti²⁰.

Pubblicato online il 2 febbraio 2026

19. Così anche l'allora Ministero delle Finanze nella parte IV della circolare 26 novembre 1981, n. 40.

20. In tal senso si esprimeva l'allora Ministero delle Finanze al paragrafo 1.1 della circolare 19 febbraio 1997, n. 45.

**L'autore
di questo articolo**

ALESSANDRO SAVOIA

Professore a contratto presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dove insegna Bilancio e modelli di reporting. Dottore commercialista in Modena.